

Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Reg. (UE) 2018/848 e ss.mm.ii.

Data	Rev.	Descrizione	Approvato
10/06/2025	8	Inserimento § 22, aggiornamento § 32 e § 33	Michele Bertolami

INDICE

1	SCOPO	4
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
4	TERMINI E DEFINIZIONI.....	5
5	ORGANISMO DI CONTROLLO CEVIQ	8
6	OBBLIGHI DEGLI OPERATORI	8
7	OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA	9
7.1	OPERATORI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE	9
8	GRUPPI DI OPERATORI.....	9
9	RICHIESTA DI AMMISSIONE AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE	10
9.1	PRIMA NOTIFICA	10
9.1.1	ESENZIONI DI PRESENTAZIONE NOTIFICA.....	10
9.2	DOCUMENTI ACCESSORI	11
9.3	DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL'OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 39 DEL REG. (UE) 2018/848 REDATTA DALL'OPERATORE.....	12
9.4	VISITA DI AVVIO/ADESIONE	13
9.5	CERTIFICATO	15
10	PERIODO CONVERSIONE	16
11	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA	16
11.1	NOTIFICHE DI VARIAZIONE	16
11.2	RIDUZIONE O ANNULLAMENTO DEL PERIODO DI CONVERSIONE	16
11.3	DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	17
11.3.1	SCHEDE DI REGISTRAZIONE	17
	AZIENDE DI PRODUZIONE VEGETALE	17
	AZIENDE DI PRODUZIONE ZOOTECNICA (COMPRESSE LE AZIENDE APISTICHE)	17
	AZIENDE DI PRODUZIONE DI ALGHE E ANIMALI DI ACQUACOLTURA.....	18
	AZIENDE DI PREPARAZIONE ALIMENTARE (COMPRESSE LE AZIENDE VITIVINICOLE E MANGIMISTICHE).....	19
	AZIENDE DI PRODUZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI	20
	AZIENDE DI COMMERCIALIZZAZIONE E DI IMPORTAZIONE	20
	GRUPPI DI OPERATORI.....	20
	REGISTRI CARTACEI O ELETTRONICI	20
11.3.2	QUALIFICA DEI FORNITORI	21
12	FREQUENZA DEI CONTROLLI	21
13	MODALITÀ DI CONTROLLO ISPETTIVO IN PRODUZIONE BIOLOGICA.....	22
13.1	VISITA DI SORVEGLIANZA (CONTROLLO ORDINARIO ANNUALE)	24
13.2	VISITA SUPPLEMENTARE (CONTROLLO ORDINARIO AGGIUNTIVO).....	25
	ANNUNCIATA	25
	NON ANNUNCIATA.....	25
13.3	VISITA STRAORDINARIA	25
13.4	VISITA STRAORDINARIA A CONTROLLO RINFORZATO	25
13.5	VISITA DOCUMENTALE	27
14	CAMPIONAMENTI ED ANALISI.....	28
14.1	CONTROPERIZIA	30
14.2	CONTROVERSIA.....	31
15	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ RILASCIATA DAL FORNITORE.....	31
16	VALUTAZIONE RICETTE E UTILIZZO DI ETICHETTE	31
17	DENOMINAZIONE DI VENDITA	32
18	UTILIZZO DEL LOGO COMUNITARIO E DEL NUMERO DI CODICE IDENTIFICATIVO DI CEVIQ.....	32
19	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO	33
20	GESTIONE DELLE DEROGHE	33
21	DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI IMPORTATORI	34

22	CERTIFICATO NIC	34
23	NON CONFORMITÀ E PROVVEDIMENTI	35
23.1	GESTIONE NON CONFORMITÀ DI SCARSA ENTITÀ	36
23.2	GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ GRAVI E CRITICHE	37
23.3	SOPPRESSIONE CAUTELATIVA DEL PRODOTTO	37
23.4	ACCERTAMENTI DA PARTE DI ORGANI UFFICIALI DI CONTROLLO	38
24	OBBLIGHI E INTERVENTI IN CASO DI SOSPETTO DI NON CONFORMITÀ DA PARTE DELL'OPB	39
25	OBBLIGHI E INTERVENTI IN CASO DI PRESENZA DI PRODOTTO O SOSTANZE NON AUTORIZZATI DA PARTE DELL'OPB	39
25.1	FASI PROCEDURALI CHE L'OPERATORE È TENUTO A SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI NON CONFORMITÀ A CAUSA DELLA PRESENZA DI PRODOTTI O SOSTANZE NON AUTORIZZATI	39
26	IMPEGNO DEGLI OPERATORI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	39
27	TRASFERIMENTO DI SUPERFICI AGRICOLE CONDOTTE CON METODO BIOLOGICO	40
28	PASSAGGIO AD ALTRO ODC – LIBERATORIA	41
29	MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE	42
30	SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ	42
31	RECLAMI	42
31.1	RECLAMI PERVENUTI ALL'OPERATORE DA PARTE DELLA CLIENTELA	42
31.2	RECLAMI ATTINENTI ALL'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE	43
32	RICORSO	43
33	RECESSO E USCITA DAL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE	43
34	TARIFFE E PAGAMENTI	44
35	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE A CARICO DEGLI OPERATORI	44
36	CONTROVERSIE	44

1 SCOPO

Lo scopo del presente Regolamento è di disciplinare l'attività di controllo e certificazione degli operatori che hanno fatto richiesta di essere inseriti nel sistema di controllo di CEVIQ ai fini dell'ottenimento della certificazione di prodotti agricoli vegetali, animali e trasformati in conformità al Regolamento UE 2018/848.

Per le finalità del presente documento, il termine "operatore", ove applicabile, vale anche quale "gruppo di operatori" come definito dalla normativa comunitaria.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica all'attività di controllo e certificazione, ai sensi art. 2 Reg. (UE) 2018/848, su:

- OPERATORI
- GRUPPO DI OPERATORI

che svolgono attività di:

- PRODUZIONE
- PREPARAZIONE
- DISTRIBUZIONE/IMMISSIONE SUL MERCATO
- MAGAZZINAGGIO
- IMPORTAZIONE
- ESPORTAZIONE

per le seguenti categorie di prodotto certificato ai sensi dell'art. 35 del Reg. UE 2018/848:

- vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
- animali e prodotti animali non trasformati;
- alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati;
- prodotti agricoli trasformati, compresi i prodotti dell'acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;
- mangimi;
- vino;
- altri prodotti elencati nell'allegato I del Reg. (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti.

Gli operatori assoggettati al controllo di CEVIQ potranno utilizzare, nell'etichettatura dei prodotti, nei registri, nei documenti accompagnatori e fiscali, le indicazioni specifiche del prodotto oggetto di certificazione (denominazione "biologico" in aggiunta alle altre indicazioni dei prodotti, provenienza, filiera, denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta, tipologia, colore, anno, varietà a seconda dello specifico prodotto) e i relativi loghi, previsti dalla normativa vigente.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento UE 2018/848 e sue successive modificazioni ed integrazioni di seguito denominato semplicemente Reg. UE 2018/848	Regolamento (UE) 2017/625 del parlamento europeo e del consiglio e sue successive modifiche ed integrazioni relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari
DL 148 del 06/10/2023 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.	Circolare esplicativa in materia di disposizioni transitorie per l'adeguamento dell'elenco delle NON CONFORMITÀ in applicazione del Reg. UE 2018/848 e del Reg. di esecuzione UE 2021/279 PQA11 prot. N. 0645533 del 16/12/2022 e allegat

DM 567753 del 12/10/2023 Decreto ministeriale recante disposizioni per lo svolgimento dei controlli di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali volti alla verifica di conformità al regolamento (UE) 2018/848	DM 18096 del 26/09/2014 Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell'accertamento di non conformità, in attuazione dell'art. 7 del Decreto 20 dicembre 2013 n. 15962
DM 309 del 13/01/2011 e s.m.i. Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica Decreto 21 marzo 2024 n. 135905 designazione del laboratorio nazionale di riferimento nonché definizione dei requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l'effettuazione di prove di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici. (24a01662) (gu serie generale n.76 del 30-03-2024)	DM 229771 del 20/05/2022 Decreto recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011
Reg. (UE) 2021/1165 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi	Reg. (UE) 2023/121 della Commissione del 17 gennaio 2023 recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
ISO/IEC 17065:2012 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi	Completano la presente tabella tutte le disposizioni nazionali e regionali relative all'applicazione del Reg. (UE) 2018/848 e successivi regolamenti integrativi e modificativi Regolamenti, circolari e prescrizioni di Accredia

4 TERMINI E DEFINIZIONI

Analisi ufficiale: analisi, diagnosi e prova, così come indicato all'articolo 14, lettera h), del Reg. (UE) 2017/625, effettuata da un laboratorio ufficiale o dal laboratorio nazionale di riferimento;

Azienda idonea: azienda che soddisfa i requisiti per iniziare l'attività in biologico e quindi entrare nel sistema di controllo;

Azienda non idonea: azienda che non soddisfa i requisiti per iniziare l'attività in biologico e quindi entrare nel sistema di controllo;

Azione correttiva: azione intrapresa dall'Operatore per eliminare le cause di esistenti non conformità o altre situazioni / condizioni indesiderate al fine di prevenirne il ripetersi;

Campionamento ufficiale: metodo utilizzato nell'ambito dei controlli ufficiali che prevede il prelievo di una matrice e la formazione di un campione rappresentativo;

Campione: quantità di materiale da campionare, appartenente al medesimo appezzamento o partita, suddivisa in almeno quattro aliquote omogenee di quantità minima sufficiente alla determinazione analitica;

Certificato: documento rilasciato da CEVIQ ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848 a ciascun operatore soggetto al proprio controllo che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di produzione biologica e che attesta l'inserimento dell'operatore nel sistema di controllo per la specifica attività soggetta a certificazione;

Certificato di transazione: Documento previsto per lo schema di certificazione Reg. (UE) 2018/848, ove si attesta che un quantitativo definito di prodotto, soggetto a transazione commerciale, è stato ottenuto conformemente alle norme vigenti sulla produzione biologica; emesso eccezionalmente dall'OdC anche a fronte di situazioni di sorveglianza che si collocano al di fuori degli ordinari piani di controllo. Il Certificato di transazione o di partita o di prodotto è emesso solo se il prodotto oggetto della transazione è presente sul Certificato in corso di validità dell'operatore;

Certificato di ispezione per l'importazione: documento previsto per lo schema di certificazione Reg. (UE) 2018/848, che attesta che un quantitativo definito di prodotto, oggetto di una spedizione da un paese terzo verso la Comunità Europea è stato ottenuto conformemente alle norme vigenti sull'agricoltura biologica;

Certificazione: Attestazione di terza parte, relativa a prodotti, processi, sistemi o persone;

Conformità: rispondenza di un prodotto e/o processo a requisiti specificati;

Controllo di laboratorio: il controllo ufficiale che comprende il campionamento ufficiale e la successiva analisi ufficiale su una matrice prelevata al fine di ricercare prodotti e sostanze non ammessi all'uso nella produzione biologica;

Conversione: il periodo di transizione dall'agricoltura convenzionale all'agricoltura biologica entro un determinato periodo, durante il quale sono applicate le disposizioni della produzione biologica;

Diffida: consiste nell'invito scritto a correggere – in tempi definiti – una non conformità rilevata ed a predisporre le opportune azioni correttive affinché l'evento non si ripeta. Nel caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'organismo di controllo invia una diffida ultimativa scritta, assegnando un termine per l'adempimento, con l'avvertenza che, in caso di omesso adeguamento, sarà applicata la soppressione delle indicazioni biologiche;

Esclusione dal sistema di controllo: cancellazione dell'operatore dal sistema di controllo, per la cui riammissione deve essere presentata una nuova domanda (prima notifica). Se pertinente, comporta la soppressione delle indicazioni per i prodotti, oggetto di non conformità, già immessi sul mercato;

Fasi della produzione, preparazione e distribuzione: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria dei prodotti vegetali, dei prodotti animali, dei prodotti agricoli trasformati, delle uve biologiche, all'appassimento, alla vinificazione all'imbottigliamento in caso di vino, al confezionamento, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e, se pertinenti, l'etichettatura, la pubblicità, le attività d'importazione, esportazione e subappalto;

Gruppo di operatori: Si intende un gruppo composto da membri registrati ad un solo gruppo di operatori (con un unico capo-filiera) e la dimensione massima che il gruppo può raggiungere è 2000 membri.

Importatore: l'operatore, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 iscritto nella categoria «Importatori» dell'Elenco nazionale degli operatori biologici;

Ispettore: Persona che ha la competenza per effettuare una verifica ispettiva;

Laboratorio di prova: laboratorio d'analisi che opera conformemente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, autorizzato dal MASAF e in possesso di accreditamento Accredia, per i metodi di prova aventi precisione e incertezza nei campi di misura che interessano CEVIQ;

MASAF: (ex MIPAAF) Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;

Misure preventive: le misure che devono essere adottate dagli operatori in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione al fine di garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, le misure per la prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le malattie e le misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull'ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali;

Misure precauzionali: le misure che devono essere adottate dagli operatori in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici;

Non Conformità (NC): azione o situazione di inadempienza a quanto previsto dai regolamenti, accordi contrattuali e specificazioni tecniche per le produzioni biologiche;

NC scarsa entità: è un'inadempienza di lieve entità, nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni:

- l'operatore ha adottato misure precauzionali proporzionate appropriate e controlli comunque efficaci;
- le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico non sono compromesse in nessuna fase della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- non è intenzionale.

NC grave: nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

- l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;
- le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- l'operatore non corregge, in almeno cinque occasioni, una non conformità di 'scarsa entità';
- è intenzionale.

NC critica: nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni:

- l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;
- le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- è intenzionale.

La non conformità è altresì critica nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

- l'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità grave o critica;
- l'operatore omette ripetutamente di correggere una non conformità di qualunque categoria;
- l'operatore impedisce all'organismo di controllo l'accesso ai locali soggetti a controllo, alla contabilità, compresi i documenti finanziari, o il prelievo di campioni.

Operatore: persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi, prodotti d'origine agricola vegetali o animali, o che effettua condizionamento, distribuzione e commercializzazione di tali prodotti, o che effettuano raccolta spontanea di prodotti vegetali. L'Operatore è l'unico responsabile della implementazione in azienda del metodo colturale biologico ed ha la responsabilità di garantire che i prodotti soddisfino i requisiti su cui è basata la certificazione;

Produzione biologica: l'impiego di metodi di produzione in conformità delle norme del Reg. (UE) 2018/848 in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;

Rapporto di prova: documento che presenta i risultati della prova analitica ed altre informazioni ad essa relative;

Reclamo: contestazione relativa all'attività di controllo e certificazione in merito ad azioni di CEVIQ, o relative ad Operatori, o relative ai prodotti certificati;

Dichiarazione di impegno o dichiarazione integrativa alla notifica: dichiarazione di cui all'art.39 del Reg. (UE) 2018/848 relativa all'impegno dell'Operatore e alle misure concrete per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica e precauzionali per ridurre il rischio di contaminazione dei prodotti biologici;

Ricorso: Riesame dei provvedimenti adottati dagli organi decisionali dell'OdC;

Sistema di controllo: organizzazione di tutte le attività di controllo, delle regole e delle procedure per la valutazione della conformità al Reg. (UE) 2018/848;

Soppressione Cautelativa delle indicazioni di conformità rese su prodotto biologico: consiste nel divieto, imposto all'operatore in via provvisoria, di commercializzazione nella filiera del biologico, solo nei casi di fondati sospetti di potenziale irregolarità/infrazione. Quando irrogata una soppressione cautelativa, il provvedimento deve indicare il termine (perentorio e non superiore a 15 giorni solari) entro cui l'operatore invia le osservazioni volte a chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato la misura. La durata della misura cautelare non deve eccedere i 30 gg., eventualmente prolungabili – per giustificati e fondati motivi – per ulteriori 30 gg.;

Soppressione delle indicazioni di conformità rese su prodotto biologico: comporta il divieto per l'Operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità. Il mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche comporta l'applicazione del più grave provvedimento della sospensione della certificazione;

Sospensione della certificazione: soppressione temporanea della certificazione per un periodo massimo di 12 mesi riferita ad una o più attività (produzione, preparazione e importazione) uno o più unità produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica alla singola attività o unità produttiva qualora l'infrazione non abbia ricadute su altre attività o unità produttive. La sospensione comporta per l'operatore il divieto, per il periodo indicato nel provvedimento, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e comporta la soppressione delle indicazioni biologiche, se del caso, anche di prodotti già immessi sul mercato. Nel periodo di sospensione l'operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg. (UE) 2018/848. Il mancato rispetto di una sospensione comporta l'applicazione del più grave provvedimento dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo;

Sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per l'uso della produzione biologica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2018/848, nonché gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati di cui al Reg. (CE) n. 1829/2003;

Subappalto: CEVIQ è autorizzata dal MASAF a poter usufruire, per la sola attività di valutazione (ispettiva), di un contratto di subappalto con Valoritalia srl - Organismo di controllo autorizzato ed accreditato

Trattamento della non conformità: Attività svolta dall'operatore al fine di rimuovere la non conformità e ripristinare la situazione conforme;

Unità di produzione: l'insieme delle risorse utilizzate per la produzione biologica, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per il settore di produzione in questione;

Visita ispettiva di avvio o di adesione (entrata dell'Operatore nel sistema di controllo): sopralluogo che copre tutte le attività svolte dall'operatore a fronte di prima notifica, ai fini della determinazione dell'idoneità dell'operatore al regime di controllo della produzione biologica (può essere condotto in più momenti temporali);

Visita ispettiva ordinaria annuale (con preavviso o senza preavviso) – controllo ufficiale ordinario annuale: sopralluogo programmato che copre tutte le attività svolte dall'operatore ai fini della determinazione del mantenimento dell'idoneità dell'operatore al regime di controllo CE della produzione biologica (può essere condotto in più momenti). Nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all'operatore nel caso di controlli senza preavviso;

Visita ispettiva supplementare (con preavviso o senza preavviso) - controllo ufficiale aggiuntivo: sopralluogo programmato eseguito sulla base della valutazione del rischio aggiuntivo al controllo ordinario annuale. Nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all'operatore nel caso di controlli senza preavviso;

Visita ispettiva straordinaria (con preavviso o senza preavviso): sopralluogo eseguito in aggiunta ai sopralluoghi programmati di cui sopra che copre anche parzialmente le attività svolte dall'operatore mirato e proporzionale all'obiettivo specifico del controllo stesso (es. verifica dell'efficacia di un'azione correttiva, richieste specifiche delle autorità competenti, a seguito di segnalazioni/sospetti di non conformità o OFIS, controlli previsti dai piani di sorveglianza rinforzati). Nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all'operatore nel caso di controlli senza preavviso.

5 ORGANISMO DI CONTROLLO CEVIQ

CEVIQ srl è un Organismo di certificazione nato con lo scopo di offrire un servizio di certificazione secondo i principi di indipendenza, trasparenza, terzietà, imparzialità e competenza in grado di accrescere la fiducia dei fornitori e dei clienti nei confronti del prodotto certificato, attestando la rispondenza dello stesso a norme volontarie o cogenti. Accreditato da Accredia ed autorizzato dal MASAF (dal 2015) opera in conformità alla Norma Tecnica ISO/IEC 17065:2012 per lo schema di certificazione di prodotto da agricoltura biologica e opera nel rispetto delle norme previste dal Reg. (UE) 2018/848 e ss.mm.ii.

CEVIQ ha sede principale presso Pradamano (UD) via Bortolossi n. 1. Sono inoltre attive 2 unità locali presso: San Vito al Tagliamento (PN), via A. Altan 83/3 e Corno di Rosazzo (UD) piazza XXVII Maggio 23.

L'attività di certificazione e controllo svolta da CEVIQ viene finanziata mediante le tariffe di controllo richieste agli operatori. Tali tariffe vengono definite sulla base delle caratteristiche aziendali e di eventuali richieste da parte dell'azienda (emissione di ulteriori certificati, pratiche di anticipi di conversione, etc.) e sono tali da garantire la copertura dei costi sostenuti per l'attività di certificazione e controllo.

Il tariffario per l'attività di certificazione biologica è approvato dal MASAF ed è allegato al presente regolamento ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta scritta agli uffici di CEVIQ (biologico@ceviq.it), i criteri per la definizione delle tariffe sono riportati sul sito internet di CEVIQ (www.ceviq.it).

CEVIQ si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, di personale dipendente e di ispettori esterni.

CEVIQ utilizza personale qualificato per le attività di prova, controllo e certificazione, per il quale ha definito livelli minimi di competenza, inoltre, provvede all'attività di formazione e di addestramento ed aggiornamento per garantire sempre alti livelli di professionalità e di competenza.

CEVIQ è inoltre autorizzata dal MASAF a poter usufruire, per la sola attività valutativa (ispettiva), di un contratto di subappalto con Valoritalia srl Organismo di controllo autorizzato ed accreditato.

CEVIQ assegna Valoritalia srl eventuali visite ispettive per mantenere la corretta rotazione degli ispettori presso gli OpB e per la gestione dei costi nel caso di aziende fuori regione. Valoritalia srl poi assegna le visite ispettive agli ispettori autorizzati dal Ministero ad operare per la sola attività valutativa per conto di CEVIQ in base alle abilitazioni ministeriali.

Si sottolinea che rimangono in capo a CEVIQ tutte le altre attività, quali il riesame, l'attività decisionale e di delibera da parte del Comitato di Certificazione, l'emissione dei certificati, etc.

Gli organi gestionali di CEVIQ sono costituiti dal Comitato Salvaguardia Imparzialità che ha il compito di garantire l'oggettività e l'imparzialità dei controlli e delle certificazioni, dal Comitato di Certificazione, che ha il compito di deliberare in merito alla certificazione degli operatori e dal Comitato Ricorsi che ha il compito di esaminare i ricorsi presentati dagli operatori contro le decisioni prese da CEVIQ.

Il personale di CEVIQ, nello svolgimento dell'attività di controllo e certificazione, è incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

6 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'operatore che notifica l'attività con metodo biologico è tenuto ad assoggettarsi a un unico organismo di controllo, indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unità di produzione e dal numero o dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo.
2. L'operatore fornisce all'organismo di controllo la dichiarazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (UE) 2018/848 al momento dell'ingresso nel sistema di controllo e comunque antecedentemente alla prima verifica di conformità (vedi § 9.3 del presente Regolamento).
3. L'operatore può eliminare il sospetto di non conformità dovuto alla presenza di una sostanza non ammessa nel caso in cui possa escludere che vi sia tale presenza.
4. L'operatore conserva le registrazioni e la documentazione pertinente per un periodo di almeno dieci anni e comunque, per un periodo di cinque anni a far data dall'uscita dal sistema, consentendo l'accesso alle autorità competenti e all'ultimo organismo di controllo.

	Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e ss.mm.ii.	REG-BIO	Rev. 8
			10/06/2025
		Pag. 9 di 44	

5. Durante la verifica di conformità, anche nel caso di uscita dal sistema di controllo, l'operatore fornisce assistenza e collabora pienamente con il personale dell'organismo di controllo, consentendo l'accesso:
- agli appezzamenti, alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi di produzione;
 - ai sistemi informatici;
 - agli animali e alle merci dell'azienda;
 - ai documenti e alle altre informazioni pertinenti.
6. L'operatore ha l'obbligo di verificare l'autenticità dei certificati dei fornitori attraverso gli strumenti informatici o le banche dati ufficiali messe a disposizione dall'autorità competente e dalla Commissione europea.
7. L'operatore comunica all'organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni di irregolarità, entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione stessa.
8. L'importatore e il primo destinatario utilizzano il sistema TRACES per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione.
9. In caso di ritiro del certificato, per causa diversa dalla morosità, l'operatore non può procedere con una nuova notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data dell'esclusione.

7 OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA

La richiesta di ingresso nel sistema di certificazione è inoltrata dagli Operatori che intendono ottenere la certificazione biologica di prodotti di cui al § 2.

7.1 OPERATORI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE

Possono richiedere la certificazione i produttori e i preparatori di prodotti agricoli singoli o gruppi di operatori che operano nel rispetto dei principi della produzione biologica.

I **Produttori** sono i conduttori, a qualunque titolo, di appezzamenti coltivati ai fini dell'ottenimento di prodotti di origine vegetale; rientrano in questa categoria anche gli allevatori, gli apicoltori e acquacoltori.

I **Preparatori** (ovvero aziende di preparazione, industrie alimentari, mangimistiche distributori, importatori) sono operatori che, in conformità e/o equivalenza alla normativa vigente in materia di produzioni agroalimentari, svolgono operazioni di conservazione e/o di preparazione e/o distribuzione di prodotti agricoli, dei prodotti animali provenienti da filiere zootecniche, il condizionamento, il magazzinaggio, o immettono/commercializzano tali prodotti sul mercato all'interno dell'Unione Europea, e/o apportano modifiche all'etichettatura relativamente alla presentazione del metodo biologico.

Rientrano in questa categoria anche la vendita al dettaglio di prodotto sfuso e/o preincartato o la commercializzazione.

I **Gruppi di operatori**: il gruppo deve essere composto da membri registrati a un solo gruppo di operatori e la dimensione massima di un gruppo di operatori è di 2000 membri.

8 GRUPPI DI OPERATORI

Per Gruppo di Operatori Si intende un gruppo composto da membri registrati ad un solo gruppo di operatori (con un unico capofiliera) e la dimensione massima che il gruppo può raggiungere è 2000 membri. Si pone in evidenza che secondo il nuovo regolamento solamente i piccoli agricoltori possono chiedere di far parte del gruppo e precisamente:

- aziende il cui costo di certificazione individuale rappresenta più del 2% del fatturato bio o il fatturato bio sia sotto i 25.000 €;
- aziende la cui SAU non vada oltre:
 - 5 Ha
 - 0,5 Ha in caso di colture protette (serre fisse)

	Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e ss.mm.ii.	REG-BIO	Rev. 8
			10/06/2025
		Pag. 10 di 44	

- 15 Ha in caso di pascoli permanenti

Tutti i requisiti che deve avere un gruppo di operatori sono riportati nel Reg. UE 2021/715.

Norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori vengono riportate nel Reg. (UE) 2021/2119.

Solo i piccoli agricoltori possono chiedere di far parte di un gruppo; gli agricoltori più grandi e le unità di trasformazione devono richiedere la certificazione individuale (Art. 36 (1) (b) Reg. (UE) 2018/848).

Ogni anno almeno il 2 % dei membri di ciascun gruppo di operatori è sottoposto a campionamento da parte di CEVIQ; almeno il 5 % degli operatori che sono membri di un gruppo, ma non in numero inferiore a 10, è sottoposto ogni anno a una nuova ispezione da parte di CEVIQ. Se il gruppo di operatori conta 10 membri o meno, tutti i membri sono controllati.

Il Reg. (UE) 2021/279 ridefinisce le regole per la certificazione di gruppo, che valgono sia per i produttori dell'UE che per i produttori in tutto il mondo che desiderano esportare nel mercato biologico dell'UE.

9 RICHIESTA DI AMMISSIONE AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

9.1 PRIMA NOTIFICA

L'operatore che opera nel rispetto dei requisiti della produzione biologica fa richiesta di ammissione al sistema di controllo.

La richiesta deve essere formalizzata tramite il caricamento delle prime notifiche attraverso i sistemi informatici regionali o attraverso il SIB secondo le disposizioni del DM n. 2049 del 1° febbraio 2012 attraverso i centri di assistenza agricola che provvedono ad inoltrare la richiesta all'OdC.

CEVIQ acquisisce le richieste di ingresso al Sistema di Controllo da qualsiasi operatore, senza alcuna discriminazione, e provvede alla valutazione della documentazione presentata.

CEVIQ ha l'obbligo di rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosità.

CEVIQ ha l'obbligo di rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di controllo, se a carico dell'operatore sono state rilevate situazioni di non conformità gravi o critiche non risolte.

In attesa della predisposizione di specifici servizi informatici per la compilazione della Notifica di attività con metodo biologico (Prima Notifica) nell'ambito del Sistema Informativo Biologico (SIB), in adeguamento alle rinnovate disposizioni stabilite dalla subentrante regolamentazione, qualora l'operatore o il gruppo di operatori (GdO) intenda aderire a specifiche previsioni regolamentari non gestite dall'attuale SIB (ad es. Notifica di un GdO, produzioni di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2018/848, ecc.), provvede ad inoltrare a mezzo posta elettronica certificata all'Autorità territorialmente competente ed a CEVIQ le informazioni obbligatorie previste dalla Notifica (ad es. anagrafica, unità operative, ecc.) e quelle non gestite dal SIB fornendo gli elementi necessari per il loro successivo e puntuale inserimento nel Certificato (ad es. elenco CUAA membri di un GdO, localizzazione di una salina, ecc).

L'operatore, ovvero il soggetto da esso delegato, conserva l'originale della notifica debitamente sottoscritta nelle modalità di legge dall'operatore o dal soggetto delegato garantendo la reperibilità di tali documenti alle autorità competenti.

9.1.1 ESENZIONI DI PRESENTAZIONE NOTIFICA

Sono esenti dall'obbligo di presentare notifica e dell'essere in possesso del Certificato di Conformità, gli Operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi.

	Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e ss.mm.ii.	REG-BIO	Rev. 8
			10/06/2025
		Pag. 11 di 44	

9.2 DOCUMENTI ACCESSORI

A seguito dell'istanza di adesione al sistema di certificazione biologico di un Operatore o di un gruppo di Operatori e del rilascio della prima notifica di attività biologica attraverso i preposti sistemi informatici dell'ambito territoriale competente, l'OdC e nello specifico il personale dell'ufficio Biologico, provvede ad inviare all'Operatore a mezzo posta elettronica una formale comunicazione di riscontro con contestuale richiesta di documenti - detti all'uopo "Documenti di Avvio" – utili ai fini dell'identificazione dell'Operatore stesso e di una preliminare verifica dei requisiti essenziali per la certificazione.

I Documenti di Avvio sono i seguenti:

- Documento di riconoscimento (carta di identità in corso di validità) e codice fiscale del titolare o del legale rappresentante;
- Visura camerale ordinaria per le imprese individuali e/o societarie;
- Contratto di adesione al sistema di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento UE 2018/848 e ss.mm.ii da restituirsi datato e firmato;
- La Dichiarazione di Impegno (art. 39 Reg. UE 2018/848 e art. 16, comma 2 D.lgs 148/2023) compilata, datata e firmata art.39;
- Regolamento di Certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento UE 2018/848 e ss.mm.ii inviato a titolo formativo/informativo e senza necessità di restituzione con data e firma;
- Tariffario per la Certificazione Biologica ss.mm.ii, inviato a titolo formativo/informativo e senza necessità di restituzione con data e firma;
- Consenso al trattamento dei dati personali da restituirsi compilato, datato e firmato;
- Modulo di richiesta di attivazione dell'area riservata sulla piattaforma Gerem, da restituirsi compilato, datato e firmato;
- Modulo per eventuale delega di rappresentanza a soggetti diversi dal titolare o dal legale rappresentante durante le Verifiche Ispettive in loco condotte da personale ispettivo dell'OdC, da restituirsi (se del caso) compilato, datato e firmato sia dal soggetto delegante che dal soggetto delegato del quale si richiede un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Mappe catastali e ortofoto, se disponibili, relative alle superfici notificate per gli Operatori di produzione vegetale;
- Planimetrie delle strutture e dei locali notificati per gli Operatori di produzione zootecnica e per gli Operatori-Preparatori;
- Piano di utilizzazione Agronomica degli effluenti zootecnici (PUA) per gli Operatori di produzione zootecnica, se pertinente;
- Manuale di autocontrollo HACCP o Manuale GHP di buona prassi igienica ai sensi del Regolamento CE n. 852/04 e successive modifiche, con specifica sezione relativa alle lavorazioni biologiche per gli Operatori-Preparatori;
- Copia di autorizzazioni sanitarie ai sensi della L. n. 283/62 oppure copia di DIA sanitaria con relazione tecnica e planimetrie per le attività degli Operatori-Preparatori.

Le aziende che effettuano più attività ad integrazione della notifica devono presentare la documentazione propria di ogni tipologia.

In caso di mancato reperimento di detta documentazione richiesta, è facoltà di CEVIQ respingere la richiesta di notifica.

CEVIQ, acquisita la documentazione di cui sopra, contatta l'azienda e programma la visita ispettiva di adesione.

La richiesta di ammissione si ritiene accolta con l'avvenuta programmazione della visita ispettiva di adesione.

La notifica di assoggettamento al sistema di controllo e certificazione di CEVIQ implica per l'operatore/gruppi di operatori l'impegno senza nessuna ulteriore manifestazione di consenso, di:

- consentire al personale incaricato dall'OdC l'accesso ai siti aziendali (nessuno escluso) ed alla documentazione comunque afferente alle attività oggetto di certificazione anche in caso di successiva uscita dal sistema di controllo;
- accettare il tariffario dei servizi resi approvato dai competenti uffici del MASAF;
- corrispondere i compensi dovuti a CEVIQ sulla base di suddetto tariffario.

9.3 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL'OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 39 DEL REG. (UE) 2018/848 REDATTA DALL'OPERATORE

La Dichiarazione di Impegno è un documento compilato a cura dell'Operatore o del gruppo di Operatori con il quale esso stesso si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2018/848 e ss.mm.ii. (articolo 39, paragrafo 1, lettera d).

Tale documento viene consegnato agli Uffici di CEVIQ al momento dell'ingresso nel sistema di controllo e comunque antecedentemente alla prima verifica di conformità.

Tale documento deve prevedere ed includere:

- a) una descrizione completa dell'unità e/o del sito e/o dell'attività con dettaglio dei siti produttivi, degli eventuali stabilimenti o unità locali, dell'attività svolta in relazione al prodotto certificato;
- b) tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità e/o del sito e /o dell'attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica;
- c) le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati;
- d) misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore;
- e) le misure concrete attivate per il rispetto della normativa comunitaria in materia di produzione biologica nonché i relativi punti critici di controllo al fine di verificarne l'efficacia;
- f) le misure preventive, precauzionali e di autocontrollo che l'operatore intende adottare
- g) la descrizione della procedura di gestione dei casi di sospetto di non conformità compresa la tempistica delle comunicazioni con l'organismo di controllo;
- h) il sistema di registrazione e di tracciabilità dei prodotti;
- i) I Giustificativi per l'eventuale utilizzo di sostanze fitosanitari, di concimi e ammendanti;
- j) le attività affidate a terzi;
Qualora l'operatore ricorra a stabilimenti terzi (stabilimenti di vinificazione/imbottigliamento, frantoi, molini, ecc.) questi, se non sono già assoggettati autonomamente al sistema di controllo, devono essere notificati dall'operatore stesso come proprie unità di lavorazione.
L'operatore in questo caso deve fornire a CEVIQ copia del contratto sottoscritto con lo stabilimento terzo, nel quale risultino almeno i seguenti elementi:
 - l'impegno da parte dell'operatore terzo ad effettuare le operazioni di trasformazione, oggetto del contratto, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunitari in materia di agricoltura biologica;
 - l'impegno a consentire libero accesso al personale incaricato da CEVIQ ai luoghi ed alla documentazione relativa alla lavorazione in oggetto.
- k) le rese medie e le produzioni annuali previste.

Tale dichiarazione deve contenere inoltre l'impegno dell'operatore a:

- a) effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica;
- b) accettare che, in caso di non conformità, siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica;
- c) informare per iscritto gli acquirenti del prodotto affinché le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione;
- d) accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori di tale operatore siano controllati da autorità o organismi di controllo differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi;
- e) accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori di tale operatore cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all'autorità o all'organismo di controllo successivo;
- f) accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, che CEVIQ informi quanto prima l'autorità competente e l'autorità o l'organismo di controllo;
- g) accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per un periodo di almeno cinque anni;

	Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e ss.mm.ii.	REG-BIO	Rev. 8
			10/06/2025
		Pag. 13 di 44	

- h) accettare di informare quanto prima le competenti autorità di controllo o le autorità/organismi di controllo di qualsiasi irregolarità o infrazione riguardante la qualificazione biologica del loro prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o appaltatori.

Ed ancora:

- i) accettare che gli organismi di certificazione si scambino informazioni in merito alle attività di controllo effettuate;
- j) dare libero accesso alle strutture aziendali all'ente di certificazione anche nel caso di uscita dal sistema di controllo; l'accesso dell'ente di accreditamento al fine di esperire le verifiche in accompagnamento all'ente di certificazione, dovrà formare oggetto di autorizzazione espressa da parte dell'operatore assoggettato al controllo;
- k) informare CEVIQ su qualsiasi evento che interessi i prodotti oggetto di certificazione, che ne possa pregiudicare la conformità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
- l) comunicare all'organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni di irregolarità, entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione stessa.

Se del caso, la descrizione e le misure previste dalla dichiarazione di impegno dell'operatore possono costituire parte integrante di un sistema di qualità predisposto dall'operatore. In ogni caso la dichiarazione andrà aggiornata ad ogni modifica della situazione aziendale iniziale (aumento/diminuzione della superficie condotta, inserimento nuova attività, nuove strutture, inserimento terzista non certificato, lavorazione prodotti/colture/animali promiscui, cambio di macrouso, etc.).

La dichiarazione di impegno dell'operatore è verificata dall'organismo di controllo nel corso della prima visita ispettiva utile. L'ispettore eventualmente stende una relazione nella quale vengono segnalate le eventuali carenze e non conformità alle norme di produzione biologica. L'operatore in tale eventualità controfirma la relazione e adotta le misure correttive necessarie. Successivamente verrà controllata l'adeguatezza della stessa durante le visite ispettive di controllo successive.

9.4 VISITA DI AVVIO/ADESIONE

Prima acquisizione dei Documenti di Avvio nella loro completezza, CEVIQ procede alla pianificazione della Verifica di assoggettamento al sistema, detta all'uopo "Verifica di Avvio". La Verifica di Avvio è sempre una Verifica Ispettiva in loco, annunciata e completa ed ha lo scopo di verificare la rispondenza tra la documentazione acquisita (Documenti di Avvio) e lo stato di fatto, con particolare riferimento alla Dichiarazione di Impegno (art. 39 Reg. UE 2018/848 e art. 16, comma 2 D.lgs 148/2023), nonché l'adeguatezza della consistenza e delle dotazioni aziendali all'applicazione del metodo biologico in agricoltura entrando nel merito degli aspetti ambientali, strutturali e gestionali dell'Operatore.

L'ispettore verifica nello specifico la correttezza formale e la rispondenza della Dichiarazione di Impegno redatta dall'Operatore o dal gruppo di Operatori (art. 39 Reg. UE 2018/848 e art. 16, comma 2 D.lgs 148/2023) allo stato di fatto e verbalizza le evidenze che supportano la messa in atto da parte dell'Operatore o del gruppo di Operatori delle pratiche/modalità precauzionali di autocontrollo per ogni singola attività notificata e/o le eventuali mancate corrispondenze tra quanto dichiarato e lo stato di fatto.

L'ispettore è tenuto a compilare un verbale di ispezione per ogni singolo comparto notificato dall'Operatore o dal gruppo di Operatori a partire già dalla Visita di Avvio, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'OdC (vedasi MD_PR13 u.r.).

L'ispettore in fase di riunione iniziale rende edotto l'Operatore o con il gruppo di Operatori, della necessità ai fini della Verifica di Avvio, di accedere a tutti i locali (compresi i locali adibiti al magazzinaggio di prodotti o mezzi di produzione), le aree e siti produttivi aziendali siano essi notificati per le produzioni biologiche che per quelle convenzionali. L'Operatore o il gruppo di Operatori mettono inoltre a disposizione dell'ispettore tutta la documentazione pertinente alle finalità della Verifica in fase di svolgimento (documenti di acquisto dei mezzi tecnici, ecc.).

L'ispettore, se del caso, richiama l'attenzione dell'Operatore o del Gruppo di Operatori sul punto b) della Dichiarazione di Impegno con il quale l'Operatore stesso si impegna a garantire libero accesso al personale dell'OdC a tutti gli appezzamenti, alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e ai luoghi di produzione, ai sistemi informatici; agli animali e alle merci d'azienda; ai documenti e alle altre informazioni pertinenti (..) e si impegna a fornire assistenza e collaborazione al personale dell'OdC durante i controlli ufficiali e le altre attività nell'adempimento dei suoi compiti (..).

Nel caso di notifica della produzione vegetale, l'Ispettore visiona gli appezzamenti nella totalità (sia gli appezzamenti notificati per il metodo biologico che per il metodo convenzionale) e ne verifica la congruenza rispetto a quanto riportato nella prima notifica e nella documentazione che fornisce evidenza delle produzioni annuali. Se del caso, programma e prevede in fase di riunione iniziale con l'Operatore/i i trasferimenti presso gli appezzamenti ubicati in località/provincia/regione diverse dal quelle del sito aziendale principale.

Verifica e confronta con lo stato di fatto l'eventuale presenza di confini a rischio, così come riportato nella Dichiarazione di Impegno dall'Operatore o dal gruppo di Operatori, che né fornisce motivazione descrivendo sinteticamente le potenziali fonti di deriva/inquinamento.

Nel caso di notifica della produzione zootecnica, l'Ispettore verifica, avvalendosi delle planimetrie a disposizione, l'idoneità delle strutture adibite al ricovero degli animali, ivi compresa la disponibilità di spazi esterni nel caso delle specie domestiche da produzione, delle specie selvatiche e dell'elicoltura; la localizzazione degli apiari nel caso della produzione apistica. Nel caso di produzioni in acquacoltura, verifica l'idoneità delle vasche e degli impianti.

Richiede all'Operatore le registrazioni obbligatorie previste dalle normative cogenti (Registro di stalla, Registro veterinario ecc.) e ne prende visione.

Nel caso di notifica delle attività di preparazione, l'Ispettore verifica l'idoneità dei locali, delle attrezzature, delle fasi di trasformazione anche in relazione all'impiego di sostanze non ammesse. Verifica altresì, nel caso di lavorazioni promiscue (sia biologiche che convenzionali) il sistema gestionale atto alla separazione delle produzioni in termini di spazio/tempo e accerta che il sistema gestionale in uso per la rintracciabilità dei lotti di produzione consenta di redigere un bilancio di massa. Verifica l'estensione dell'analisi HACCP ai rischi di contaminazione tra la produzione biologica e la produzione convenzionale laddove applicabile.

Nel caso in cui l'Operatore o il gruppo di Operatori affidi parte/i delle attività connesse alla propria produzione a soggetti terzi, questi ultimi possono presentare notifica per il metodo biologico con riferimento alle suddette attività. In alternativa l'Operatore o gruppo di Operatori, specificando nella propria notifica le attività affidate ai soggetti terzi unitamente ai dati identificativi di quest'ultimi, assume la responsabilità per la produzione biologica in relazione anche alle attività esternalizzate. L'OdC verifica la conformità al regolamento biologico delle attività affidate a terzi soggetti nel corso della Verifica di conformità in loco che effettua presso l'Operatore o il gruppo di Operatori certificati con l'OdC.

Nel corso della Visita di Avvio, l'Ispettore consegna all'Operatore o al gruppo di Operatori i registri cartacei dell'OdC (nel caso in cui non siano stati già anticipati a mezzo posta elettronica dall'ufficio Biologico) e fornisce rapida spiegazione sulla corretta compilazione e sull'obbligo del sistematico aggiornamento in relazione alla verifica e alla vidimazione degli stessi da parte del personale Ispettivo nelle successive Verifiche di conformità in loco. In caso di iscrizione alla piattaforma Gerem, l'Ispettore dà indicazioni all'Operatore o al gruppo di Operatori circa le modalità di compilazione dei registri telematici. L'Operatore o il gruppo di Operatori in alternativa, può avvalersi di registri già in uso per altri adempimenti normativi, purché contengano tutti i riferimenti ai dati e alle informazioni previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la produzione biologica.

Alla conclusione di qualsiasi Verifica (di Avvio, ordinaria, straordinaria), l'Ispettore incaricato rilascia all'Operatore o al gruppo di Operatori o al/ai delegati copia cartacea/elettronica del verbale redatto, non prima di aver provveduto ad acquisire la firma della controparte. La controparte può esplicitare a propria tutela dichiarazioni sul verbale stesso nell'apposita sezione.

Sulla base delle evidenze emerse nel corso della Verifica e riportate a verbale dall'Ispettore incaricato, è attribuita all'Operatore o al gruppo di Operatori una classe di rischio adeguata, in linea con i criteri della DT-16-DC (u.r.) di ACCREDIA e della PR17 Procedura di valutazione del rischio (u.r.).

La classe di rischio concorre a determinare la numerosità delle verifiche di conformità annuali e il piano annuale di campionamenti (vedasi PR13 u.r.).

Nel corso della visita l'Ispettore di CEVIQ – raccoglie/conferma i dati che serviranno all'ufficio biologico per l'individuazione della classe di rischio dell'azienda in base al DT-16 (u.r.) di Accredia e la PR17 Procedura di valutazione del rischio (u.r.).

L'ufficio biologico in base all'analisi dei rischi (u.r.) - provvederà a definire il numero di visite e dei prelievi relativi ai campioni di prodotto oggetto di certificazione secondo la PR13 (u.r.).

	Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e ss.mm.ii.	REG-BIO	Rev. 8
			10/06/2025
		Pag. 15 di 44	

9.5 CERTIFICATO

L'esito positivo di conformità dell'iter di Avvio è ratificato dal Comitato di Certificazione dell'OdC entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione di prima notifica, con emissione del Certificato al metodo biologico (validità triennale), così come previsto dall'articolo 35 del Reg. (UE) 2018/848.

Se sussistono i requisiti, su richiesta dell'Operatore o del Gruppo di Operatori, è attivata la sezione del Certificato denominata "Repertorio prodotti" nella quale sono elencati i prodotti certificabili/certificati che l'Operatore intende immettere sul mercato e per i quali è pertanto autorizzato nell'etichettatura, nella promozione e nei documenti commerciali l'utilizzo dei termini riservati al metodo di produzione biologico.

La data ufficiale di ingresso nel sistema della certificazione biologica corrisponde alla data di prima notifica.

Sono esentati dall'obbligo di essere in possesso del certificato gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi, e a condizione che:

- a) tali vendite non superino 5 000 kg all'anno;
- b) tali vendite non rappresentino un fatturato annuo relativo ai prodotti biologici non imballati superiore a 20 000 Euro; o
- c) il costo potenziale di certificazione dell'operatore superi il 2 % del fatturato totale sui prodotti biologici non imballati venduti dall'operatore.

Una volta che CEVIQ rilascia il Certificato di Conformità nei tempi stabiliti dalla normativa, il Ministero, per gli importatori, e le regioni, per gli altri operatori biologici, verificano, nei successivi trenta giorni, la corrispondenza dei dati riportati nel certificato con quelli oggetto della notifica. Decorsi trenta giorni, in assenza di determinazione espressa, l'esito della verifica si intende positivamente concluso.

L'utilizzo del Certificato è responsabilità esclusiva dell'Operatore che ne risponderà nei confronti di Terzi togliendo a CEVIQ ogni responsabilità al riguardo.

Un Operatore o Gruppo di Operatori non può ottenere un certificato da più di un organismo di controllo per attività svolte nello stesso Stato membro riguardo alla stessa categoria di prodotti, anche nei casi in cui tale operatore o gruppi di operatori operi in diverse fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione.

Dal 1° gennaio 2023, secondo quanto stabilito dall'art. 1 del Reg. di esecuzione (UE) n. 2021/2119 gli OdC hanno l'obbligo di rilascio del Certificato in formato elettronico agli operatori o ai gruppi di operatori nel sistema informativo comunitario TRACES (Trade Control and Export System).

Il Certificato viene emesso ai sensi dell'art.35 del Reg. (UE) 2018/848 a tutti gli Operatori e Gruppi di Operatori controllati oltre che all'atto dell'ingresso a controllo, come sopra esposto, anche a seguito del verificarsi delle seguenti casistiche e purché non vengano meno i requisiti di idoneità al metodo biologico:

1. Rimissione del Certificato a seguito del rilascio di una notifica di variazione da parte dell'Operatore;
2. Rinnovo del Certificato per scadenza triennale;
3. Rimissione del Certificato a seguito di richiesta di attivazione/disattivazione del Repertorio prodotti da parte dell'Operatore;
4. Rimissione del Certificato per revisione del Repertorio prodotti.

Nelle casistiche 3 e 4 la rimissione del Certificato è sempre conseguente ad una richiesta dell'Operatore o del gruppo di Operatori.

La richiesta può essere espressa in sede di Verifica Ispettiva e pertanto verbalizzata dall'Ispettore incaricato oppure richiedendolo in forma scritta mezzo email o PEC agli uffici di CEVIQ (biologico@ceviq.it).

Salvo necessità di acquisizione di documentazione specifica e accessoria, utile alla disamina delle evidenze di conformità dell'Operatore o del gruppo di Operatori e/o alla verifica della legittimità della richiesta, l'emissione del Certificato aggiornato avviene non oltre il settimo giorno dalla data di ricezione della richiesta inviata dall'Operatore o dal gruppo di Operatori agli uffici.

10 PERIODO CONVERSIONE

Il periodo di conversione è il periodo di transizione dall'agricoltura convenzionale all'agricoltura biologica entro un determinato periodo, durante il quale sono applicate le disposizioni della produzione biologica.

L'inizio del periodo di conversione coincide con la data di conclusione della procedura di compilazione della notifica ai sensi dell'articolo 34 del Reg. (UE) 2018/848 e della pertinente normativa nazionale.

Per i dettagli dei periodi di conversione delle varie produzioni (vegetali, animali, etc.) vedasi Allegati del Reg. (UE) 2018/848.

11 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA

11.1 NOTIFICHE DI VARIAZIONE

Qualora l'Operatore già a controllo introduca nuove attività di produzione, terreni o effettui modifiche alle attività già comunicate (un aumento o diminuzione del numero di attività, inserimento nuove strutture, aumento o diminuzione di superficie condotta - variazione metodo di produzione, aumento o diminuzione Unità Produttive zootecnia - variazione metodo di produzione, cambio dell'ODC di riferimento, cambio di macrouso, inserimento terzista non certificato, etc.), esso ha l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dalle modifiche, una notifica di variazione.

L'Operatore ha inoltre l'obbligo di presentare un nuovo PAP (per ogni comparto presente in notifica) entro 30 gg dalla data di notifica di variazione e di inviare a CEVIQ una nuova dichiarazione di impegno (art.39 del Reg. (UE) 2018/848) (per ogni comparto presente in notifica) completa delle attività subentrate.

CEVIQ, una volta ricevuta la notifica di variazione, eventuali previsioni delle produzioni e la nuova dichiarazione di impegno, provvede ad esaminare tali documenti.

Se le modifiche introdotte vengono considerate sostanziali (aumento della superficie condotta $\geq 30\%$, inserimento nuova attività, nuove strutture, inserimento terzista non certificato, lavorazione prodotti/culture/animali promiscui, cambio di macrouso, etc.), CEVIQ predisponde una visita ispettiva straordinaria presso l'Operatore.

Una volta ricevuto il verbale ispettivo e riesaminata la pratica, tutta la documentazione sarà oggetto di delibera del Comitato di Certificazione, il quale procederà con l'emissione di un nuovo Certificato.

Qualora invece la notifica riguardi solo modifiche non sostanziali quali:

- introduzione di strutture già accertate in sede di controllo presso l'Operatore;
- introduzione dell'attività di sola etichettatura;
- allineamento al fascicolo aziendale senza variazioni di rilievo;

l'ufficio biologico sottoporrà alla delibera del Comitato di Certificazione solamente il certificato emesso sulla base della notifica di variazione insieme alla nuova dichiarazione di impegno art.39 del Regolamento (UE) 2018/848 presentata dall'operatore, senza la necessità di eseguire ulteriori visite ispettive.

11.2 RIDUZIONE O ANNULLAMENTO DEL PERIODO DI CONVERSIONE

Il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l'agricoltore, allevatore o l'operatore che produce alghe o animali di acquacoltura abbia notificato l'attività alle autorità competenti, in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1 Reg. (UE) 2018/848, nello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata e nel quale l'azienda di tale agricoltore od operatore è soggetta al sistema di controllo.

Tale periodo è di 24 mesi per i seminativi e 36 mesi per le colture arboree specializzate.

Nessun periodo precedente può essere riconosciuto retroattivamente come facente parte del periodo di conversione, tranne nei seguenti casi:

a) gli appezzamenti agricoli dell'operatore sono stati oggetto di misure definite in un programma attuato a norma del Reg. (UE) 2021/2115 al fine di garantire che su tali appezzamenti agricoli non siano stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l'uso nella produzione biologica

	Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e ss.mm.ii.	REG-BIO	Rev. 8
			10/06/2025
		Pag. 17 di 44	

b) l'operatore può fornire la prova che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica

Gli operatori biologici già a controllo possono richiedere la riduzione o annullamento del periodo di conversione dei terreni notificati che non abbiano ancora terminato il periodo di conversione previsto dai regolamenti comunitari se già rispondenti ai requisiti dell'agricoltura biologica.

Le disposizioni che regolamentano tale richiesta sono riportate nell'art.10 del Reg. (UE) 2018/848 e nel Reg. (UE) 2020/464 e nel DM 229771 del 20/05/2022.

Gli operatori sono tenuti a rispettare tali disposizioni e ad informarsi riguardo ulteriori disposizioni impartite dalla Regione di appartenenza in cui ricade come ambito territoriale l'azienda.

11.3 DOCUMENTAZIONE AZIENDALE

L'operatore conserva le registrazioni e la documentazione pertinente per un periodo di almeno dieci anni e comunque, per un periodo di cinque anni a far data dall'uscita dal sistema, consentendo l'accesso alle autorità competenti e all'ultimo organismo di controllo.

11.3.1 SCHEDE DI REGISTRAZIONE

Gli Operatori biologici hanno l'obbligo di annotare tutte le operazioni riguardanti i prodotti biologici o in conversione su appositi registri, oppure su registri obbligatori già utilizzati in adempimento di altre disposizioni normative, purché tali schede contengano le informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore biologico.

L'Operatore che effettua più attività (ad es. produzione vegetale e produzione animale) deve conservare la registrazione prevista per ogni singola attività.

I registri devono essere conservati e tenuti aggiornati dall'Operatore e devono essere messi a disposizione di CEVIQ e dell'Autorità Competente.

A seconda delle tipologie di aziende, i documenti da conservare e aggiornare sono a titolo esemplificativo:

AZIENDE DI PRODUZIONE VEGETALE

Registro materie prime: deve contenere l'origine, la natura, la quantità della materia prima, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Registro operazioni colturali: deve contenere l'impiego dei mezzi tecnici (prodotti di difesa, mezzi tecnici, ecc.) e le operazioni agronomiche effettuate con specificata la tipologia, la data, la quantità e gli appezzamenti su cui tali operazioni vengono effettuate.

Registro vendite deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto che esce dall'azienda.

Lista dei fornitori: deve riportare i nominativi delle aziende che hanno fornito materie prime/prodotti certificati ai sensi del Reg. (UE) 2018/848 e ss.mm.ii. con i riferimenti identificativi del documento giustificativo e certificato di conformità acquisiti in copia e specificare l'intervallo di validità degli stessi per monitorarne le scadenze.

Dichiarazione del venditore: deve attestare che i prodotti diversi da alimenti o mangimi, e in particolare le sementi convenzionali in regime di deroga, eventualmente acquistate da terzi, non sono state ottenute o derivate da OGM.

Documenti Giustificativi per l'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari, concimi e ammendanti

Richiesta di deroga: Stampa della richiesta di deroga (se effettuata) con evidenza della lista in cui ricade la varietà richiesta in deroga ed eventuali note.

Registro reclami: deve riportare eventuali reclami sui prodotti dell'azienda da parte delle aziende clienti.

AZIENDE DI PRODUZIONE ZOOTECNICA (COMPRESSE LE AZIENDE APISTICHE)

Registro materie prime: deve contenere l'origine, la natura, la quantità e l'impiego di ogni materiale, materia prima, mezzo tecnico che entra nel ciclo produttivo, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Registro vendite: deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto, tal quale o trasformato, che esca dal ciclo produttivo. Nel caso di movimentazione di animali per lotti, il registro aziendale

può sostituire il registro vendite. Può essere costituito da DDT o altri documenti di accompagnamento fascicolati, numerati e vidimati.

Registro aziendale: ai sensi del DPR 317/96, strumento di registrazione della mobilità degli animali. Nel caso di movimentazione di animali per lotti, il registro aziendale può sostituire il registro vendite.

Registro dei Trattamenti sanitari: (art. 15 D. Lgs. 158/06 – Art.79 D.L.gs. 193/06), deve contenere i trattamenti veterinari effettuati con data, identificativo degli animali trattati, i farmaci veterinari utilizzati e i tempi di sospensione.

Lista dei fornitori: deve riportare i nominativi delle aziende che gli hanno fornito materie prime/prodotti certificati ai sensi del Reg. (UE) 2018/848 ss.mm.ii. con i riferimenti identificativi del documento giustificativo e certificato di conformità acquisiti in copia e specificare l'intervallo di validità degli stessi per monitorarne le scadenze.

Registro reclami: deve riportare eventuali reclami sui prodotti dell'azienda da parte delle aziende clienti.

Scheda operazioni apistiche: deve riportare tutte le operazioni effettuate sugli apiari, con identificazione apiario, data ed eventuali quantità.

Scheda localizzazione apiari: deve riportare la localizzazione degli apiari con identificazione degli apiari latitudine e longitudine.

Scheda produzioni apistiche: deve riportare tutti i prodotti dell'alveare, data e quantità.

Registro annuale delle postazioni (RAP): vi è registrata la situazione degli apiari in caso di nomadismo. L'Operatore è obbligato ad aggiornarlo con cadenza quindicinale e deve accompagnarlo da una cartografia descrittiva. Deve riassumere la consistenza e la dislocazione degli alveari, il carico e lo scarico delle cassette, la durata e modalità del trasporto, il periodo di permanenza, il periodo di conversione e la tipologia di prodotti ottenuti.

Per deroghe: Richiesta disponibilità di animali biologici ad almeno 2 allevamenti biologici per poter usufruire della deroga (tenere a disposizione le due risposte negative).

Utilizzo di mangimi proteici non biologici in deroga: i mangimi proteici biologici non sono disponibili in quantità sufficienti, i mangimi proteici non biologici possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2026, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- non sono disponibili in forma biologica;
- sono prodotti o preparati senza solventi chimici;
- il loro utilizzo è limitato all'alimentazione del pollame giovane con composti proteici specifici; e
- la percentuale massima autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali animali non supera il 5 %. È calcolata la percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.

Eventuali deroghe concesse per gestione delle mutilazioni (coda, corna, altro) su indicazione veterinaria fatta dal veterinario aziendale che richiede la concessione all'ASL Regionale di competenza.

AZIENDE DI PRODUZIONE DI ALGHE E ANIMALI DI ACQUACOLTURA

Registro materie prime: deve contenere l'origine, la natura, la quantità e l'impiego di ogni materiale, materia prima, mezzo tecnico che entra nel ciclo produttivo, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Registro vendite: deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto, tal quale o trasformato, che esca dal ciclo produttivo. Nel caso di movimentazione di animali per lotti. Può essere costituito da DDT o altri documenti di accompagnamento fascicolati, numerati e vidimati.

Lista dei fornitori: deve riportare i nominativi delle aziende che gli hanno fornito materie prime/prodotti certificati ai sensi del Reg. (UE) 2018/848 e ss.mm.ii. con i riferimenti identificativi del certificato.

Registro reclami: deve riportare eventuali reclami sui prodotti dell'azienda da parte delle aziende clienti.

Registro di produzione: strumento di registrazione che deve contenere informazioni in merito a:

raccolta di alghe marine e di animali dell'acquacoltura, origine e arrivo degli animali in ingresso, identificazione e destinazione degli animali in uscita, eventuali fughe di pesce, trattamenti veterinari, misure profilattiche, mangimi utilizzati, risultati dei monitoraggi aziendali, ventilazione applicata, valori di ossigeno, di PH e di salinità delle acque e mortalità degli animali.

Il registro di produzione riporta i risultati del "monitoraggio e valutazione delle condizioni dei pesci allevati" per determinare gli effetti della densità sul benessere dei pesci di allevamento di cui all'allegato II, parte III, punto 3.1.5.3 del Reg. (UE) 2018/848. Nel registro sono notati inoltre i valori di ossigeno (in % di saturazione), temperatura, PH (rilevati con frequenza almeno settimanale), ed i livelli dei nutrienti e della salinità (rilevati stagionalmente e/o in presenza di segni di sofferenza o mortalità degli animali).

Produzione di alghe: Gli OpB produttori di alghe devono tenere documenti contabili che consentano all'operatore di accertare, e all'autorità di controllo l'organismo di controllo di verificare, che i raccoglitori abbiano fornito esclusivamente alghe selvatiche prodotte in conformità del regolamento Reg. (UE) 2018/848.

Se le alghe sono prelevate da una zona di raccolta comune o condivisa, devono essere resi disponibili adeguati documenti giustificativi, emessi dall'autorità pertinente designata dallo Stato membro interessato, che dimostrano che la raccolta complessiva è conforme al Reg. (UE) 2018/848.

Ai sensi dell'Allegato II, Parte III, punto 2.4.4. del Reg. (UE) 2018/848 i documenti giustificativi che dimostrano che la raccolta complessiva è conforme al Regolamento sono:

- a) la resa annua sostenibile per ciascuna prateria inserita in una zona di raccolta comune o condivisa;
- b) la stima del raccolto annuale effettuato da ciascun operatore o gruppo di operatori nella zona di raccolta comune o condivisa.

Piano di gestione: L'operatore, prima dell'emissione del certificato, presenta un piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e raccolto di alghe proporzionato all'unità di produzione. Il piano, che è aggiornato annualmente, descrive in dettaglio gli effetti ambientali delle attività svolte e il monitoraggio ambientale che sarà condotto ed enumera le misure che saranno prese per limitare gli effetti negativi sull'ambiente acquatico e terrestre circostante, indicando, se del caso, il rilascio di nutrienti nell'ambiente per ciclo di produzione o all'anno. Nel piano sono registrate la manutenzione e la riparazione dell'attrezzatura tecnica. Nel piano di gestione sostenibile sono registrate le misure difensive e preventive prese contro i predatori ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della normativa nazionale. Le aziende agricole e le aziende specializzate nell'alghicoltura includono nel piano di gestione sostenibile un calendario di riduzione dei rifiuti da porre in essere all'inizio dell'attività. Se possibile, l'impiego di calore residuo è limitato all'energia da fonti rinnovabili.

Il "Piano di gestione sostenibile" deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) piano di monitoraggio ambientale, con l'indicazione del tipo di indagini previste, in particolare sulla qualità dell'acqua e sul rilascio di nutrienti, delle relative modalità di esecuzione e periodicità, degli effetti ambientali delle attività svolte e delle misure atte a limitare gli impatti;
- b) protocolli relativi alle diverse fasi del ciclo produttivo;
- c) capacità produttiva dell'impianto;
- d) stima dei prelievi annuali di biomassa selvatica (se del caso);
- e) dati sul rilascio di nutrienti per ciclo produttivo o anno (se del caso);
- f) misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine;
- g) sistema di policoltura (se del caso);
- h) modalità di registrazione delle attività di manutenzione e riparazione dell'attrezzatura tecnica;
- i) misure adottate per la riduzione dei rifiuti;
- j) procedure di gestione della documentazione;
- k) vuoto sanitario dell'impianto (se del caso).

AZIENDE DI PREPARAZIONE ALIMENTARE (COMPRESSE LE AZIENDE VITIVINICOLE E MANGIMISTICHE)

Registro materie prime: deve contenere l'origine, la natura, la quantità e la materia prima, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Registro di preparazione prodotto: deve contenere l'origine, la natura e la quantità e l'impiego di ogni materiale, materia prima, mezzo tecnico che entra nel processo di trasformazione.

Registro vendite: deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto venduto.

Lista dei fornitori: deve riportare i nominativi delle aziende che gli hanno fornito materie prime/prodotti certificati ai sensi del Reg. (UE) 2018/848 e ss.mm.ii. con i riferimenti identificativi del documento giustificativo e certificato di conformità acquisiti in copia e specificare l'intervallo di validità degli stessi per monitorarne le scadenze.

Dichiarazione del venditore: deve attestare che i prodotti diversi da alimenti o mangimi, in particolare gli additivi, i coadiuvanti di processo e le preparazioni di microrganismi eventualmente acquistati da terzi, non sono stati ottenuti o derivati da OGM.

Inventario delle materie prime e dei prodotti trasformati: riepilogo trimestrale delle giacenze di materie prime e di prodotti finiti.

Registro reclami: deve riportare eventuali reclami sui prodotti dell'azienda da parte delle aziende clienti.

N.B. Tutte le aziende di preparazione alimentare, comprese le produzioni vitivinicole e di mangimi, miste cioè che effettuano lavorazioni promiscue (prodotto biologico e convenzionale) e trasformano prodotti biologici solo OCCASIONALMENTE, hanno l'obbligo di darne comunicazione a CEVIQ almeno 48 ore prima dell'inizio della lavorazione di prodotto biologico/in conversione.

	Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e ss.mm.ii.	REG-BIO	Rev. 8
			10/06/2025
		Pag. 20 di 44	

AZIENDE DI PRODUZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

In aggiunta ai documenti sopra riportati, gli Operatori che hanno notificato l'attività di vinificazione, devono conservare e tenere aggiornati i **registri di vinificazione** come previsto dal regolamento (CE) 436/2009 e circolare 293 del 20/03/2015 che sostituiscono di fatto, il Registro di preparazione prodotto.

AZIENDE DI COMMERCIALIZZAZIONE E DI IMPORTAZIONE

Registro materie prime: deve contenere l'origine, la natura, la quantità e la materia prima, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Registro vendite: deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto che esce.

Lista dei fornitori: deve riportare i nominativi delle aziende che gli hanno fornito materie prime/prodotti certificati ai sensi del Reg. (UE) 2018/848 e ss.mm.ii. con i riferimenti identificativi del documento giustificativo e certificato di conformità acquisiti in copia e specificare l'intervallo di validità degli stessi al fine di monitorarne le scadenze.

Registro reclami: deve riportare eventuali reclami sui prodotti dell'azienda da parte delle aziende clienti.

Oltre a questi registri l'azienda che effettua attività di importazione deve tenere a disposizione dell'OdC il certificato dell'esportatore, eventuale copia cartacea (riportanti la dicitura "COPIA") dei certificati di ispezione (COI) previsti dall'art.4 del Reg. (UE) 2021/2306 riportanti la vidima dell'ufficio delle dogane (compilazione sezione 30) che devono essere presenti su TRACES, firmato dal primo consegnatario del prodotto (Sezione 31) a conferma della verifica del corretto ricevimento della partita secondo all. III, p.to 6 Reg. (UE) 2018/848 .

GRUPPI DI OPERATORI

Il gruppo deve tenere registri di:

- la nomina del responsabile ICS (Internal Control System);
- la nomina degli ispettori ICS nonché l'elenco degli ispettori ICS;
- elenco dei membri aggiornato dal responsabile ICS dopo ogni modifica;
- gli accordi di adesione firmati tra il membro e il gruppo di operatori in quanto persona giuridica. Ad oggi questo requisito non è chiaro come implementarlo a livello internazionale
- rapporti di ispezione interna firmati dall'ispettore ICS e dal membro ispezionato del gruppo di operatori;
- registrazioni di formazione degli ispettori ICS;
- verbali di formazione dei componenti del gruppo di operatori;
- registrazione delle misure adottate in caso di non conformità da parte del responsabile ICS;
- registrazioni di tracciabilità comprese le informazioni sulle quantità;
- gli accordi e i contratti scritti tra il gruppo di operatori e gli appaltatori.

REGISTRI CARTACEI O ELETTRONICI

I registri indicati possono essere redatti sia su supporto cartaceo che informatico, in tal caso devono poter essere stampati e vidimati al momento dell'ispezione.

L'operatore ha anche la possibilità di utilizzare altri registri obbligatori già utilizzati in adempimento di altre disposizioni normative, purché contengano le informazioni necessarie e previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore biologico. Tutte le tipologie di registri cartacei verranno controllati da parte del tecnico ispettore incaricato nel corso delle visite ispettive.

CEVIQ dà la possibilità agli Operatori di poter usufruire della piattaforma informatica GEREM previa richiesta di attivazione all'OdC per mantenere tali registrazioni.

In tale piattaforma l'Operatore può mantenere le registrazioni delle

- Materie prime (sez. Scheda materie prime)
- Operazioni colturali (sez. Registro colturale)
- Vendite (sez. Scheda Vendite)
- Fornitori e acquirenti (sez. Operatori, fornitori e acquirenti)
- Approvazione ricette

	Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e ss.mm.ii.	REG-BIO	Rev. 8
			10/06/2025
		Pag. 21 di 44	

- Valutazione etichette
- Scheda preparazione prodotti

Sempre in Gerem l'Operatore potrà mantenere e visionare, nella sezione Documenti caricati, tutta la documentazione inerente alla sua azienda (visite ispettive, certificati, etc.).

Sul sito www.ceviq.it si possono trovare le istruzioni per la compilazione dei registri.

I registri cartacei invece possono essere richiesti all'ufficio biologico di CEVIQ scrivendo all'indirizzo biologico@ceviq.it o essere consegnati durante la visita di avvio dall'ispettore.

La documentazione fiscale o contrattuale relativa agli acquisti, alle vendite e alle prestazioni di servizi deve essere conservata in originale o in copia assieme ai certificati di conformità che ne attestino la conformità al metodo biologico.

Ove necessario ai fini della raccolta di evidenze oggettive necessarie ai fini della certificazione, l'operatore è tenuto ad esibire, a semplice richiesta di CEVIQ o di un tecnico ispettore, tutta la contabilità aziendale anche eccedente quella attinente all'attività di operatore biologico.

11.3.2 QUALIFICA DEI FORNITORI

Gli Operatori devono definire nella dichiarazione d'impegno di cui all'art. 39 del Reg. (UE) 2018/848 le proprie procedure di qualifica dei fornitori.

La qualifica del fornitore deve prevedere obbligatoriamente la verifica del Certificato di Conformità al momento della qualifica iniziale e periodicamente con una frequenza definita dall'operatore e dichiarata nella dichiarazione di impegno al momento dei conferimenti delle forniture.

CEVIQ provvederà a valutare l'efficacia di tale procedura tenendo conto della classe di rischio attribuita all'operatore.

L'operatore ha l'obbligo di verificare l'autenticità dei certificati dei fornitori attraverso gli strumenti informatici o le banche dati ufficiali messe a disposizione dall'autorità competente e dalla Commissione europea. La verifica dei documenti di certificazione del fornitore deve avvenire attraverso il riscontro degli stessi sul portale SIAN www.sian.it (area servizi/consultazioni/elenco degli Operatori Biologici), TRACES, oppure sui siti dei singoli Organismi di controllo e con la stampa e archiviazione in azienda di detti documenti di certificazione. In caso di acquisti effettuati direttamente da produttori agricoli, l'Operatore deve effettuare il controllo della congruità delle quantità acquistate con le superfici riportate nei Certificati dei fornitori.

Ogni attività di qualifica dei fornitori deve essere mantenuta registrata e conseguentemente conservata.

12 FREQUENZA DEI CONTROLLI

Al momento dell'assoggettamento l'ufficio, in seguito alle risultanze della documentazione e della visita di avvio e a seconda dei fattori di rischio che sono specifici per ciascuna delle tipologie di attività, conferisce una classe di rischio per ogni attività dell'Operatore in base ai parametri dell'DT -16 di Accredia e PR-17 procedura di valutazione del rischio (u.r.) di CEVIQ.

La pianificazione dei controlli e dei campionamenti (programma annuale di controllo) è programmata da CEVIQ in funzione dei valori di rischio che un operatore produca e/o commercializzi prodotti non conformi.

La frequenza minima annuale di controlli viene fissata su tre gruppi, come di seguito indicati:

- Gruppo 1: attività a basso rischio per la quale si esegue un controllo ufficiale ordinario
- Gruppo 2: attività a medio rischio per la quale si eseguono un controllo ufficiale ordinario ed un controllo ufficiale aggiuntivo preferibilmente senza preavviso
- Gruppo 3: attività ad alto rischio per la quale si eseguono un controllo ufficiale ordinario e due controlli ufficiali aggiuntivi (di cui uno deve essere svolto senza preavviso)

In aggiunta al sistema di calcolo e ai fattori di rischio previsti sopra, si precisa che:

- l'emissione di Non Conformità critica deve portare l'operatore ad una classe di rischio superiore e pertanto il livello di sorveglianza per l'anno successivo deve aumentare;
- l'emissione di una Non Conformità grave (ad esclusione del mancato pagamento) porta l'operatore in classe di rischio alta e manterrà questa tipologia di classe per un periodo minimo di due anni;
- le Non Conformità sul prodotto non direttamente imputabili all'operatore, non rientrano nel calcolo del rischio.

Alla pianificazione dei controlli è associato un programma di campionamento elaborato in funzione dei valori di rischio che un operatore produca e/o commercializzi prodotti non conformi, fissato in base ad una frequenza minima annuale di prelievo/analisi, così come di seguito indicato:

- Gruppo 1: operatori a basso rischio per i quali non si programmano analisi;
- Gruppo 2: operatori a medio rischio per i quali si esegue una analisi su un numero di operatori pari almeno alla radice quadrata della popolazione del gruppo (intesa come il numero tot. degli operatori assoggettati);
- Gruppo 3: operatori ad alto rischio per i quali si esegue almeno una analisi sul 100% della popolazione del gruppo (intesa come il numero tot. degli operatori assoggettati).

La popolazione del gruppo è il n. di operatori assoggettati.

Qualora nell'applicazione dei criteri sopra riportati, il programma annuale dei controlli non raggiunga il minimo previsto dal Reg. (UE) 2018/848 e ss.mm.ii., il programma sarà integrato fino al raggiungimento di quanto previsto dal predetto regolamento, sempre considerando la procedura di analisi dei rischi.

Il piano di campionamento viene predisposto dall'ufficio biologico sulla base delle informazioni relative ai piani di campionamento precedenti, sulla base del rischio aziendale delle aziende certificate, sulla base di calcoli statistici e comunque questo deve garantire come requisito minimo che il numero dei campioni da prelevare ed analizzare annualmente corrisponda ad almeno il 5% del numero totale degli operatori assoggettati.

Es.) Se campionamenti: tutti n. OpB a rischio alto + radice quadrata del n. di OpB a rischio medio \geq al 5% del n. totale di OpB assoggettati, il Piano di campionamento risulta completo

Se campionamenti: tutti n. OpB a rischio alto + radice quadrata del n. di OpB a rischio medio $<$ al 5% del n. totale di OpB assoggettati, il Piano di campionamento risulta incompleto, aggiungere OpB a rischio medio fino al raggiungimento del 5% del n. totale degli OpB assoggettati estraendo casualmente attraverso funzionalità del sistema informatico utilizzato da CEVIQ.

Il programma annuale di controllo viene trasmesso al MASAF entro il 31 gennaio di ogni anno e ogni qualvolta si verifichi una variazione, pari al 10%, del numero di operatori controllati.

13 MODALITÀ DI CONTROLLO ISPETTIVO IN PRODUZIONE BIOLOGICA

La controllo ispettivo della produzione biologica è classificabile secondo le seguenti tipologie:

- Avvio o adesione (sopralluogo che copre tutte le attività svolte dall'operatore a fronte di prima notifica, ai fini della determinazione dell'idoneità dell'operatore al regime di controllo CE della produzione biologica (vedasi § dedicato)
- Ordinario annuale (con preavviso o senza preavviso): sopralluogo programmato che copre tutte le attività svolte dall'operatore ai fini della determinazione del mantenimento dell'idoneità dell'operatore al regime di controllo CE della produzione biologica. Nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all'operatore nel caso di controlli senza preavviso;
- Supplementare (con preavviso o senza preavviso): sopralluogo programmato eseguito sulla base della valutazione del rischio aggiuntivo al controllo ordinario annuale e in base a modifiche sostanziali dell'azienda. Nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all'operatore nel caso di controlli senza preavviso;
- Straordinario (con preavviso o senza preavviso): sopralluogo eseguito in aggiunta ai sopralluoghi programmati di cui prima che copre anche parzialmente le attività svolte dall'operatore mirato e proporzionale all'obiettivo specifico del controllo stesso (es. verifica dell'efficacia di un'azione correttiva, richieste specifiche delle autorità competenti, a seguito di segnalazioni/sospetti di non conformità o OFIS, controlli previsti dai piani di sorveglianza rinforzati). Nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all'operatore nel caso di controlli senza preavviso.

Se un operatore svolge più di una attività il controllo è da intendersi il sopralluogo o l'insieme dei sopralluoghi che copre/coprono tutte le tipologie di attività notificate e condotte dall'operatore.

La frequenza dei controlli e la tipologia delle visite ispettive da eseguire per ogni Operatore sono elaborate annualmente in base all'analisi dei rischi che considera i vari fattori di rischio e assegna una classe di rischio agli operatori, secondo quanto previsto dall'art. 40.1.a.i del Reg. (UE) 2018/848 e DT-16-DC di Accredia (u.r.) e per gli Importatori dal DM 13 maggio 2021.

Il numero di controlli ufficiali da eseguire in conformità dell'art.9 del Reg. (UE) 2017/625 ogni anno è calcolato considerando che:

1) Tutti gli operatori e i gruppi di operatori sono sottoposti a una verifica di conformità almeno una volta all'anno ed in base alla classe di rischio.

(fanno eccezione di quelli indicati all'articolo 34 paragrafo 2 Reg. (UE) 2018/848 - operatori che vendono prodotti biologici pre-imballati direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale sono esentati dall'obbligo di notifica o dall'obbligo di essere in possesso del certificato ed eventualmente all'art. 35 paragrafo 8 Reg. (UE) 2018/848). Almeno annualmente CEVIQ esegue una verifica di conformità presso tutti gli operatori o gruppi di operatori.

La verifica di conformità comprende un'ispezione fisica in loco, tranne quando le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) i precedenti controlli dell'operatore del gruppo di operatori interessato non hanno rilevato alcuna non conformità che comprometta l'integrità dei prodotti biologici conversione per almeno tre anni consecutivi e
- b) l'operatore e il gruppo di operatori interessato sono stati valutati sulla base degli elementi di cui par.2 dell'art 38 Reg. (UE) 2018/848 e all'art. 9 del Reg. (UE) 2017/625 come aventi una bassa probabilità di non conformità (basso rischio).

In tali casi l'ispezione può essere solamente documentale (vedasi §13.5). L'intervallo di tempo tra due ispezioni fisiche in loco però non deve superare i 24 mesi.

- 2)** Ogni anno almeno il 10% di tutti i controlli ufficiali degli operatori o dei gruppi di operatori è effettuato senza preavviso;
- 3)** Ogni anno è effettuato almeno il 10% di controlli aggiuntivi;
- 4)** Ogni anno almeno il 5% degli operatori assoggettati è sottoposto a campionamento;
- 5)** Ogni anno almeno il 2% dei membri di ciascun gruppo di operatori è sottoposto a campionamento;
- 6)** Ogni anno almeno il 5 % degli operatori che sono membri di un gruppo, ma non in numero inferiore a 10, è sottoposto a una nuova ispezione in funzione della classe di rischio del gruppo. Se il gruppo di operatori conta 10 membri o meno, tutti i membri sono controllati.

TABELLA SUL NUMERO MINIMO DEI MEMBRI DEL GRUPPO DA SOTTOPORRE A (RE)ISPEZIONE (ESCLUSE WITNESS in affiancamento ad Ispettori ICS) relativa alla quota di operatori del gruppo che viene ispezionata da CEVIQ.

<i>Numero minimo di membri del gruppo che devono essere (re)ispezionati (escluse witness)</i>			
<i>Livelli di rischio</i>	<i>Alto</i>	<i>Medio</i>	<i>Basso</i>
<i>Coefficiente</i>	1.4	1.2	1.0
<i>(re)ispezioni</i>	5%<i>n</i> x 1.4	5%<i>n</i> x 1.2	5%<i>n</i> x 1
<i>Minimo (re)ispezioni</i>	14	12	10

n = numero di membri del gruppo

La quota effettiva dei controlli è comunque determinata da CEVIQ mediante la valutazione del rischio applicando i requisiti minimi del DT-16-DC (u.r.) di ACCREDIA e valutando caratteristiche dell'azienda in base par.2 dell'art 38 Reg. (UE) 2018/848.

Per consentire l'esecuzione della visita ispettiva, l'Azienda deve consentire l'accesso al personale di CEVIQ a tutte le aree, locali e siti produttivi aziendali. In presenza di operatori che gestiscono più unità produttive addette anche alla produzione convenzionale e non biologica l'Azienda deve consentire che le visite siano effettuate anche nelle unità convenzionali ivi compresi i locali di magazzino dei mezzi di produzione.

L'esecuzione della visita ispettiva avviene mediante la verifica del rispetto dei requisiti della produzione biologica; l'evidenza dell'attività è formalizzata attraverso la compilazione del verbale modello MD PR13_ __. Se un operatore vuole certificare più attività produttive (prod. vegetale, prod. animale, preparazione, etc.) viene compilato un verbale per ogni attività.

Il modello deve essere compilato specificando la tipologia di visita in esecuzione e il prodotto oggetto di certificazione, e vi saranno anche riportate, nello specifico allegato, le eventuali NC rilevate, che devono essere classificate come previsto dalla normativa vigente.

Il verbale MD PR13_, una volta redatto viene firmato dall'Ispettore e dalla Controparte a cui viene rilasciata copia, indicandone la modalità a verbale. Nello stesso la Controparte può rendere dichiarazioni a propria tutela.

Durante tutte le tipologie di visite ispettive presso le aziende il personale tecnico ispettivo di CEVIQ può essere accompagnato da osservatori esterni o interni che hanno il ruolo di verificare la corretta operatività di CEVIQ.

Gli osservatori possono essere:

- 1) personale di Accredia (organismo di accreditamento) per cui è necessario il consenso da parte degli Operatori;
- 2) personale delle Autorità Pubbliche di Controllo;
- 3) personale di CEVIQ in affiancamento per l'espletamento dell'iter di addestramento previsto per il personale.

In ogni caso l'Operatore è tenuto ad accettare la presenza in azienda di tale personale, dandogli piena disponibilità ed accesso alle strutture aziendali. Fanno eccezione misure emergenziali (es. COVID-19).

13.1 VISITA DI SORVEGLIANZA (CONTROLLO ORDINARIO ANNUALE)

Almeno annualmente CEVIQ esegue una verifica di sorveglianza presso tutti gli operatori che utilizzano la certificazione biologica tranne nei casi degli operatori aventi le caratteristiche idonee al solo controllo documentale (vedasi §13.5).

I controlli ufficiali ordinari annuali e ufficiali possono essere annunciati (con preavviso) e non annunciati (senza preavviso).

Nel corso di tale attività di controllo l'Ispettore verifica:

- completezza e correttezza ed aggiornamento della Dichiarazione di impegno (articolo 39 del Reg. (UE) 2018/848). Tale Dichiarazione deve venir aggiornata infatti ad ogni modifica sostanziale dell'azienda (modifica della notifica);
- La conformità dei medesimi aspetti valutati nel corso della visita di avvio, utilizzando lo stesso modulo: MD PR13_ _ Verifica BIO;
- L'attuazione di azioni correttive derivate da attività di ispezioni precedenti;
- Il corretto utilizzo del logo e dei termini sulle produzioni biologiche applicate ai prodotti oggetto di certificazione (a campione) (se pertinente);
- Il bilancio di massa di un numero di prodotti congrui oggetto di certificazione comprensiva della prova di rintracciabilità e della verifica di assenza di contaminazioni crociate (se pertinente);
- Il bilancio di massa dei mezzi tecnici;
- Implementazione ed aggiornamento del Registro di carico-scarico mezzi tecnici, materie prime vidimato da CEVIQ o presente su piattaforma Gerem;
- Implementazione ed aggiornamento del quaderno di campagna, comprensivo delle concimazioni e dei trattamenti, e registro delle vendite vidimati e/o proposti da CEVIQ e/o disponibili sul portale Gerem;
- implementazione dell'indicazione delle colture previste per l'anno sulla documentazione ufficiale e verifica della loro correttezza con particolare attenzione alla presenza di colture parallele, e identificazione delle varietà ivi presenti, qualora l'azienda disponga di terreni a conduzione mista;
- la completezza delle altre Registre sui registri aziendali (reclami);
- la correttezza dell'utilizzo delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa (astoni, marze, barbatelle, talee, gemme, plantule ottenute in micropropagazione, zampe di asparago, carducci e ovoli di carciofo, bulbi, rizomi, funghi, piantine-frigo-conservate e stoloni o cime radicate di fragola, piantine di ortive se destinate a fungere da piante portaseme) verificando la presenza delle eventuali richieste di deroga, le motivazioni riportate nella nota della stessa, la sua data confrontandola con la data effettiva di semina (verifica dei requisiti per la concessione della deroga (DM 229771 del 20/05/2022));
- la correttezza dell'introduzione di eventuali animali e presenza e correttezza di eventuali deroghe;
- tutte le unità produttive riportate in notifica;
- nel caso di aziende di preparazione promiscue (lavorazione prodotti convenzionali/biologici) almeno una volta l'anno, ove possibile, dovrà verificare le modalità di lavorazione del prodotto biologico;

- nel caso di aziende che effettuano attività di importazione: la presenza dei certificati di ispezione (COI) riportante la vidima dell'ufficio delle dogane (compilazione sezione 30), firmato dal primo consegnatario del prodotto (Sezione 31) e se la notifica è stata presentata preventivamente all'arrivo di ogni partita, su TRACES secondo art.3 Reg. (UE) 2021/2307 attraverso la compilazione del box 20 e almeno 1 giorno lavorativo prima dell'arrivo della merce al PCF o al PILP indicato nel box 10.

I risultati delle visite di sorveglianza sono gestiti con la stessa modalità dei risultati della visita iniziale.

13.2 VISITA SUPPLEMENTARE (CONTROLLO ORDINARIO AGGIUNTIVO)

CEVIQ può eseguire, a seconda di quanto indicato dall'analisi dei rischi, uno o più controlli ufficiali ordinari aggiuntivi, oltre al controllo ordinario annuale, che possono essere annunciati e non annunciati:

ANNUNCIATA

Per le aziende biologiche classificate a rischio medio CEVIQ deve eseguire annualmente almeno una visita supplementare che può essere non annunciata, nel corso della quale l'Ispettore verifica i medesimi punti della visita di sorveglianza annuale.

NON ANNUNCIATA

Per le aziende biologiche classificate a rischio alto CEVIQ deve eseguire annualmente almeno due visite supplementari di cui una deve essere non annunciata nel corso delle quali l'Ispettore verifica i medesimi punti della visita di sorveglianza annuale.

Le visite ispettive aggiuntive non annunciate devono essere, annualmente, in numero almeno il 10% del complessivo delle visite ispettive effettuate da CEVIQ (annunciate + non annunciate).

Nel caso in cui la prima visita non annunciata non fosse eseguibile per cause ascrivibili all'azienda, CEVIQ provvede alla sua ripetizione; se anche in seconda istanza, sempre per cause ascrivibili all'azienda, non fosse possibile eseguire detta visita, CEVIQ emette un provvedimento di NC.

I risultati delle visite aggiuntive (annunciate e non annunciate) sono gestiti con la stessa modalità dei risultati della visita iniziale.

13.3 VISITA STRAORDINARIA

Nel corso dell'anno possono rendersi necessarie delle visite ispettive non annunciate straordinarie, non previsti dal Programma Annuale di controllo.

Possono essere determinate da:

- 1) reclami da parte dei consumatori o delle parti interessate;
- 2) segnalazioni di altri OdC;
- 3) situazioni potenzialmente critiche rilevate internamente/sospetti di Non Conformità da parte di CEVIQ meritevoli di ulteriori indagini;
- 4) segnalazioni di soggetti terzi della filiera di produzione biologica;
- 5) segnalazioni OFIS e/o richieste dell'Autorità Competente;
- 6) necessità di verifica dell'efficacia delle azioni correttive attuate dagli Operatori controllati;
- 7) controlli previsti dai piani di sorveglianza rinforzati

Il controllo straordinario viene deciso dal Responsabile di Schema biologico in base alle criticità e viene affidato a personale tecnico ispettivo opportunamente qualificato.

I risultati dei controlli ufficiali aggiuntivi sono gestiti con la stessa modalità dei risultati della visita iniziale.

13.4 VISITA STRAORDINARIA A CONTROLLO RINFORZATO

Nel corso dell'anno possono rendersi necessarie delle visite ispettive non annunciate straordinarie a seguito di segnalazioni da parte dell'Autorità Competente, degli organi di vigilanza in materia igienico sanitaria, del mercato, di altri OdC operanti nel settore biologico e agroalimentare, di Accredia, ecc. Nel corso della visita non annunciata straordinaria

l'Ispettore verifica gli aspetti necessari sulla base della segnalazione ricevuta procedendo, se necessario, al prelievo di uno o più campioni di prodotto oggetto di certificazione secondo la PR13 (u.r.).

Conformemente alle disposizioni impartite dall'Autorità pubblica, nelle situazioni di seguito indicate sono previste misure di controllo rinforzate:

- operatori soggetti a segnalazioni "OFIS" (Organic Farming Information System) nell'arco di 2 anni (vanno adottate le misure di controllo rinforzato);
- operatori a carico dei quali CEVIQ ha emesso una irregolarità e/o infrazione a seguito di una segnalazione OFIS;
- operatori oggetto di specifiche indagini di natura penale;
- in casi di particolare gravità, a richiesta dell'Autorità competente;
- operatori che sono stati oggetto di soppressioni delle indicazioni nella stessa area con sospensione di tre mesi;
- operatori che cambiando OdC erano sottoposti a Piano di sorveglianza rinforzato dall'OdC precedente;
- operatori che appartengono a filiere per le quali le Autorità Competenti prescrivono controlli rinforzati.

Se si verificano le situazioni sopracitate, CEVIQ attiva specifiche misure di controllo rinforzato quali:

1. attribuzione di un livello di rischio molto alto;
2. fare una visita ispettiva tempestiva senza preavviso presso l'operatore segnalato in cui effettuare un bilancio di massa del/i prodotto/i sul/i quali è stata riscontrata la criticità ed eventualmente su un'altra produzione dello stesso operatore e il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;
3. fare ulteriori attività ispettive straordinarie senza preavviso e di prelievo campioni da attuarsi per un arco temporale adeguato, individuato da CEVIQ sulla base della sua procedura di analisi del rischio, della tipologia di attività dell'operatore, dell'eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall'operatore nella filiera.

In caso di non conformità riguardanti prodotti biologici di importazione, le misure di controllo rinforzato si applicano all'importatore che avrà cura di comunicare a CEVIQ, entro il giorno successivo alle stesse, tutte le importazioni di prodotto biologico, effettuate successivamente all'accertamento della non conformità, anche se il prodotto è destinato a stabilimento di altro soggetto. L'Importatore alleggerà alla comunicazione copia del certificato di conformità del fornitore. Le misure di controllo rinforzato non si applicano all'operatore che effettua la mera commercializzazione di prodotti biologici in forma sfusa e/o confezionata, ma esse si applicano al produttore che ha conferito il prodotto oggetto di criticità. In caso di prodotti confezionati, le misure di controllo rinforzato si applicano al solo soggetto che ha conferito il prodotto non conforme, qualora l'operatore che ha effettuato l'ultima manipolazione risulti estraneo alla criticità riscontrata.

Le misure di controllo rinforzato si applicano anche agli operatori che sono stati sospesi ai sensi dell'art. 5 e dell'allegato 1 del DM 20/12/2013, nel momento che, al termine del periodo di sospensione, essi rientrano nel sistema di controllo. Le visite ispettive svolte in ambito di misure di controllo rinforzato dovranno essere tutte di tipo non annunciato e, in ogni caso, al verificarsi delle condizioni di attivazione di tali misure, CEVIQ inserirà l'operatore nella classe di rischio più alta. Le misure di controllo rinforzato sono da ritenersi a tutti gli effetti connesse all'esistenza di una non conformità a carico degli operatori: pertanto l'operatore non può cambiare OdC durante il periodo di applicazione delle misure. CEVIQ comunica all'operatore l'inserimento nel programma di controllo rinforzato nel corso della visita immediata.

CEVIQ comunica via PEC all'Ufficio ICQRF territoriale e alla Regione Competente per sede operativa e legale, l'inserimento dell'Operatore nel programma di sorveglianza rinforzata, nonché alla fine del periodo, gli esiti delle misure rinforzate.

I piani di controllo rinforzati interessano un periodo non inferiore a tre mesi e comunque individuato da CEVIQ in base alla tipologia di attività e rischio dell'Operatore, dell'eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall'Operatore nella filiera di interesse. Tale periodo è rinnovabile e potrà cessare solamente solo se al suo termine il Comitato di Certificazione dei CEVIQ riterrà essersi annullata la situazione di potenziale rischio per la sicurezza e la affidabilità del sistema.

	Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e ss.mm.ii.	REG-BIO	Rev. 8
			10/06/2025
		Pag. 27 di 44	

13.5 VISITA DOCUMENTALE

La verifica di conformità comprende un'ispezione fisica in loco, tranne quando l'azienda soddisfa i requisiti previsti dal Reg. (UE) 2018/848 art. 38.3. In questo caso la visita verrà effettuata in modalità documentale.

L'intervallo di tempo tra due ispezioni fisiche in loco presso tale azienda però non deve superare i 24 mesi.

Le aziende che rientrano nei requisiti previsti dall'art.38.3 del Reg. UE 2018/848 sono gli operatori che hanno le seguenti caratteristiche:

- punteggio minimo della classe di rischio BASSO (ad. es. punteggio 4 per l'Attività di PRODUZIONE VEGETALE) nella classificazione del rischio secondo le tabelle del documento DT16 di Accredia (e tenendo conto anche dei fattori di rischio non riportati nelle tabelle del DT16 ma che sono comunque previsti dal Reg. 2018/848)
- sono assoggettati al sistema biologico da almeno 3 anni
- assenza di irregolarità e infrazioni (NC gravi e critiche secondo la nuova classificazione) negli ultimi 3 anni
- assenza di OFIS e reclami

A tali Operatori, l'ufficio biologico, prima dell'inizio delle visite previste dal Piano di Controllo annuale, comunicherà mediante PEC che rientrano nei requisiti dell'art.38.3 e che, pertanto, riceveranno una verifica di conformità senza l'ispezione fisica in loco. Nella comunicazione verrà anche esplicitato l'eventuale impegno richiesto all'OpB (invio documentazione digitalizzata mezzo mail o PEC, possibilità di stampa e firma dei documenti).

Nel caso confermino tale tipologia di controllo, rispondendo alla PEC **entro 15 gg** dall'invio della comunicazione, tali operatori verranno sottoposti ad una verifica di conformità che non includerà l'ispezione fisica in loco.

Qualora, invece, tali operatori dovessero comunicare che non intendono avvalersi della possibilità concessa dall'art.38.3, per proprie motivazioni (impossibilità di stampa, digitalizzazione, etc.), CEVIQ procederà con una verifica di conformità comprendente l'ispezione fisica in loco.

Qualora, invece, non dovessero rispondere entro le tempistiche richieste dalla PEC (15 giorni, per es. PEC non letta), l'ispettore dovrà contattare anche telefonicamente l'azienda per definire in forma definitiva le modalità di esecuzione della verifica di conformità.

Per «Verifica di Conformità» si intendono tutte le attività volte a verificare il soddisfacimento dei requisiti previsti dal Reg. (UE) 2018/848 quali a titolo esemplificativo ispezioni documentali, ispezioni fisiche in loco, audit e attività di prova" come esplicitato nel DT-16 rev.00 di Accredia (Par.4).

Tale verifica di conformità nel caso avvenga in forma documentale consisterà nell'acquisire e verificare tutti i documenti e le informazioni che l'ispettore normalmente avrebbe acquisito attraverso una ispezione fisica in loco, facendosi inviare dall'Operatore i documenti e le informazioni via e-mail o PEC.

L'ispettore mediante e-mail/PEC, preceduta da telefonata, chiederà all' Operatore i documenti necessari allo svolgimento della visita ispettiva in modalità documentale richiedendone all'operatore una copia digitalizzata e indicando allo stesso che la visita potrà essere effettuata alla ricezione di tutto il materiale richiesto. Tutti i documenti dovranno essere inviati in forma digitalizzata mezzo e-mail/PEC all'ispettore entro 5 giorni dalla conferma di ricezione della sua e-mail e/o dalla sua telefonata di richiesta materiale.

La documentazione richiesta, a titolo esemplificativo, potrà essere composta da:

- eventuali verbali di controllo delle Autorità Competenti
- elenco delle giacenze aziendale (prodotti fitosanitari, concimi, sementi, materiale di propagazione, prodotti raccolti ecc.)
- schede tecniche dei mezzi tecnici/prodotti utilizzati
- rapporti di prova di eventuali analisi svolte in autocontrollo
- copia delle registrazioni e della documentazione contabile, dalla data dell'ultimo controllo effettuato
- eventuali documenti di certificazione aggiornati (relazione tecnica con relativi allegati, programmi di rotazione, schede di vinificazione, ricette, etichette, planimetrie, ecc.)

- eventuali reclami dei clienti sulle produzioni certificate
- ogni altra documentazione necessaria per lo svolgimento della visita da remoto (ddt, fatture, cartellini prodotti di propagazione, ecc.)

Con la documentazione dovrà essere richiesto all'operatore anche il MD PR16_4_u.r. SCHEMA BIOLOGICO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE che dovrà essere restituito firmato.

L'ispettore basandosi sulla documentazione ricevuta, provvederà alla compilazione del normale verbale ispettivo in uso a CEVIQ (MOD PR13_), che in prima pagina verrà identificato come verbale di attività di verifica svolta in modalità "DOCUMENTALE".

Il verbale così compilato verrà inviato tramite posta certificata o posta elettronica ad un indirizzo indicato dall'operatore, per reperire la firma dell'operatore stesso e indicando la possibilità di formulare qualsiasi osservazione ritenuta utile al massimo nelle 24 ore successive alla ricezione del verbale.

Una volta ricevuto firmato, l'ispettore provvederà a convalidare il verbale stesso, firmandolo, a rinviarlo all'operatore e ad adoperarsi con le solite modalità previste per le visite ispettive.

Gli esiti dell'attività ispettiva dovranno essere trasmessi alla sede competente nelle tempistiche e nelle modalità già previste nelle procedure di CEVIQ.

Gli esiti delle verifiche effettuate in modalità "DOCUMENTALE" saranno ritenuti validi e definitivi e, in seguito a delibera del Comitato di Certificazione di CEVIQ, potranno dar seguito a tutte le decisioni previste in merito alla certificazione.

Qualora l'Operatore invece non fornisca la documentazione entro la tempistica indicata (5 giorni dalla richiesta dell'ispettore), non consentendo in tal modo all'ispettore il corretto svolgimento del controllo in modalità documentale, l'ispettore dovrà recarsi presso l'Operatore per effettuare un controllo fisico nell'azienda per garantire il rispetto dei requisiti al Reg. (UE) 2018/848.

In tal caso l'ispettore dovrà anche avvisare gli uffici di CEVIQ che provvederanno ad effettuare tutte le modifiche alla schedulazione della visita e ad avvisare l'amministrazione per una corretta fatturazione (non più come visita documentale ma come visita fisica - vedasi Tariffario BIO (u.r.)).

14 CAMPIONAMENTI ED ANALISI

Il piano di campionamento viene predisposto dall'RDS sulla base delle informazioni relative ai piani di campionamento precedenti, sulla base del rischio aziendale delle aziende certificate, sulla base di calcoli statistici e comunque questo deve garantire ai sensi del Reg. (UE) 392/2013 come requisito minimo che il numero dei campioni da prelevare ed analizzare annualmente corrisponda alle % riportate nel §12 nella sezione riguardante il campionamento. Fa parte integrante del Programma annuale di controllo, ritenuto fondamentale per un giudizio completo ed efficace della conformità aziendale.

L'Agenzia delle dogane e monopoli quale autorità di controllo nell'ambito dei controlli fisici di cui all'articolo 45, paragrafo 5 del Regolamento e dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2021/2306, è invece l'autorità deputata ad effettuare i controlli di laboratorio volti a verificare il rispetto delle condizioni e delle misure per l'importazione nell'Unione Europea di prodotti biologici e in conversione.

Il controllo di laboratorio nell'ambito di un controllo ufficiale per la verifica di conformità al Reg. (UE) 2018/848 è eseguito al fine di ricercare una o più sostanze non ammesse su una determinata matrice, per stabilire:

- a. l'utilizzo di sostanze non ammesse;
- b. l'integrità delle caratteristiche biologiche del prodotto durante ogni fase della produzione, preparazione, magazzinaggio e distribuzione;
- c. l'applicazione e l'efficacia delle misure precauzionali volte ad evitare la contaminazione del prodotto biologico;
- d. la fonte e la causa della presenza di sostanze non ammesse che può compromettere l'integrità del prodotto biologico.

I controlli di laboratorio possono essere di diversi tipi:

- controlli di laboratorio previsti dal piano di campionamento;
- controlli di laboratorio effettuati su decisione dell'ispettore e/o degli uffici di CEVIQ nei casi di dubbi sulla conformità del processo di produzione/prodotto o qualora in campo abbia riscontrato attività/interventi non in linea con le prescrizioni regolamentate;
- controlli di laboratorio effettuati su eventuale richiesta da parte dell'operatore;
- Controlli di laboratorio particolari.

Le modalità di campionamento seguono quanto previsto dalla normativa in vigore.

Il campionamento è eseguito dal personale tecnico di CEVIQ e verbalizzato nel Verbale di prelievo campioni, allegato al verbale della visita ispettiva (MD_PR_13_9_u.r.), controfirmato dall'operatore o suo delegato. L'operatore riceve copia del verbale e nello stesso può rendere dichiarazioni a propria tutela.

Fatto salvo quanto previsto precedentemente, il verbale di campionamento può essere redatto anche nella sola forma dematerializzata. In tal caso, la modalità di redazione e l'accettazione della stessa da parte dell'operatore sono riportati sullo stesso verbale. Il verbale dematerializzato deve essere rilasciato all'operatore mediante posta elettronica certificata.

Le aliquote campionarie da prelevare sono sempre 4, indipendente dal prodotto oggetto di campionamento (partita da campionare).

- una aliquota da dare all'operatore da utilizzare per l'esame di parte, a sue spese, nell'ambito della eventuale controperizia di cui all'articolo 35 del Reg. (UE) 2017/625, presso un laboratorio accreditato di sua fiducia;
- una aliquota viene consegnata al più presto al laboratorio scelto per l'analisi di prima istanza
- due aliquote conservate nella sede di CEVIQ, in condizioni idonee al tipo di matrice campionata, di queste:
 - una da utilizzare per l'eventuale controversia di cui all'articolo 35 del Reg. (UE) 2017/625. Questa aliquota rimane a disposizione dell'operatore per il tempo necessario per la richiesta della controversia. Superato tale termine, ovvero in caso di esito negativo dell'analisi di prima istanza, CEVIQ dispone liberamente dell'aliquota.
 - una (aliquota in più rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente) da utilizzare come testimone in caso di rotture, smaltimenti, deperimenti di una delle altre aliquote.

CEVIQ conserverà queste ultime due aliquote:

- se con nessuna positività rilevata per un periodo non inferiore ad un mese;
- se con rilevata positività per un periodo non inferiore ai tre mesi.

In deroga a quanto previsto sopra, le aliquote necessarie per assicurare all'operatore il diritto alla controperizia (n. 4) e alla eventuale controversia (n.2 e 3) possono non essere prelevate solamente nei seguenti casi:

- in caso di espressa rinuncia dell'operatore o di un suo legale rappresentante, annotata nel verbale di campionamento, ovvero
- quando non è tecnicamente possibile. in tale caso CEVIQ ne informa l'operatore e motiva adeguatamente le ragioni nel verbale di campionamento

Le ragioni che hanno portato alla costituzione di un'aliquota unica e/o la dichiarazione dell'operatore di rinuncia alle aliquote per la controperizia/controversia devono essere riportate a verbale.

I controlli analitici per la verifica dei residui di contaminanti sono eseguiti da laboratori di prova accreditati per la specifica prova analitica e approvati dal MASAF con cui CEVIQ ha in essere specifiche convenzioni. L'analisi sui prodotti prelevati nell'ambito della certificazione da agricoltura biologica consiste nella ricerca di molecole residue non autorizzate in agricoltura biologica.

I laboratori convenzionati con CEVIQ sono inseriti nell'Elenco laboratori qualificati visionabile sul sito di CEVIQ srl (www.ceviq.it). CEVIQ nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, definisce con il laboratorio l'elenco delle sostanze residue da ricercare.

L'affidabilità delle prove eseguite dagli OdC e i diritti degli operatori, sono garantiti dalle seguenti procedure:

- a) i campioni sono sottoposti a prove con limiti analitici di quantificazione, inferiori o uguali al limite critico definito da regolamenti e normative vigenti;
- b) se l'esito della prova è conforme, l'indagine analitica si conclude;
- c) se l'esito della prova è NON conforme o nel caso la prima prova rilevi residui compresi tra il limite di quantificazione del metodo analitico e il limite critico definito dalla normativa vigente, si applicano le seguenti procedure:

CEVIQ con comunicazione scritta nel più breve tempo possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale, notifica all'operatore l'attività di indagine in corso, comunica il risultato analitico, prescrive a scopo cautelativo il confinamento della partita sino a conclusione dell'indagine e richiede all'operatore l'analisi delle cause e eventuali informazioni utili all'indagine. Nel caso di soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche, CEVIQ entro 30 giorni (eventualmente prolungabili di ulteriori 30 solo per giustificati e fondati motivi) deve decidere se emettere il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche o annullare la soppressione cautelativa.

CEVIQ in caso di presenza di una sostanza non ammessa superiore al limite massimo di residuo (LMR) così come stabilito dal Regolamento (CE) 396/2005, CEVIQ informa nel più breve tempo possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale, la pertinente autorità sanitaria competente.

Nei casi di presenza di sostanze non ammesse, rilevata a seguito di prove analitiche, l'operatore ha diritto a far effettuare una controperizia (vedasi §14.1) ed eventualmente procedere con la controversia (vedasi §14.2).

Se l'operatore non provvede a richiedere una controperizia entro il termine stabilito dalla norma (cinque giorni dalla comunicazione dell'esito sfavorevole dell'analisi) e con la controversia entro il termine stabilito dalla norma (venti giorni dalla comunicazione dell'esito sfavorevole dell'analisi), CEVIQ procede con il provvedimento deliberato dal Comitato di Certificazione;

d) se l'esito della seconda prova sul controcampione, analizzato durante la procedura di controversia da un laboratorio accreditato ed individuato dall'operatore, è NON conforme, CEVIQ procede con il provvedimento deliberato dal comitato di Certificazione;

e) se l'esito della seconda prova sul controcampione, analizzato durante la procedura di controversia da un laboratorio accreditato ed individuato dall'operatore è conforme (cioè contrasta col risultato della prima prova), l'indagine analitica si conclude ed eventuali provvedimenti di sospensione/soppressione vengono annullati.

Le non conformità rilevate sono graduate in relazione a quanto previsto dall'allegato I del DM 15962/2013 (aggiornamento circolare PQAI1 Prot. Interno N. 645533 del 16 dicembre 2022).

Il controllo dei rapporti di prova del laboratorio viene effettuato da personale opportunamente qualificato.

In tutti i casi, analisi negative o analisi positive, la valutazione del RdP verrà sottoposta a riesame da personale diverso da quello che ha effettuato la valutazione e solo in caso di positività rilevata, verrà sottoposto a delibera da parte del Comitato di Certificazione che si esprimerà in merito.

Nel caso della determinazione di residui dei pesticidi in alimenti e mangimi, CEVIQ applica al fine della valutazione della conformità del campione i criteri definiti dalle linee guida SANTE/11813/2017 "Guidance document on analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues and analysis in food and feed".

Nel caso di prodotti concentrati si applica quanto disposto dalla Nota MASAF N.69856 del 16/10/2015 e dall'art. 4, comma 5 del Decreto Ministeriale del 27/08/2004 in cui è sancito che "Nel caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali non siano fissati limiti specifici, sono applicabili i limiti massimi previsti negli allegati 2 e 3, tenendo conto rispettivamente della concentrazione dei residui in seguito al processo di essiccazione, di concentrazione o diluizione conseguente alla trasformazione".

L'esito viene registrato sull'Elenco campioni avviati ai controlli e in caso di positività e comunicato all'Azienda certificata.

14.1 CONTROPERIZIA

Nei casi di presenza di sostanze non ammesse, rilevata a seguito di prove analitiche, l'operatore ha diritto a far effettuare una controperizia, a proprie spese, sui risultati del controllo di laboratorio, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del

	Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e ss.mm.ii.	REG-BIO	Rev. 8
			10/06/2025
		Pag. 31 di 44	

regolamento (UE) 2017/625. La volontà di procedere alla controperizia è comunicata dall'operatore a CEVIQ entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell'esito sfavorevole dell'analisi.

La controperizia consiste nell'esame documentale delle registrazioni inerenti alle attività condotte dal momento del campionamento e sino all'emissione del rapporto di prova.

L'esame documentale è svolto a cura di un perito di parte individuato dall'operatore ed iscritto in un albo professionale pertinente.

L'operatore, in sede di controperizia, può far eseguire una nuova analisi presso un laboratorio accreditato di propria fiducia sull'aliquota ricevuta in fase di campionamento.

La richiesta della controperizia non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che CEVIQ è obbligato ad adottare.

14.2 CONTROVERSIA

L'operatore che, sulla base della controperizia, intenda contestare il risultato del controllo di laboratorio ha la facoltà di richiedere la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. A tal fine, l'operatore invia apposita richiesta all'organismo di controllo entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell'esito analitico sfavorevole. Le spese della procedura sono a carico dell'operatore. L'organismo di controllo affida la ripetizione dell'analisi ad un diverso laboratorio ufficiale indicato dall'operatore, possibilmente scelto tra quelli convenzionati con CEVIQ e riportati nell'elenco visionabile sul sito di CEVIQ srl (www.ceviq.it).

Il laboratorio utilizza l'aliquota messa a disposizione al fine del nuovo accertamento e comunica alle parti l'esito dell'analisi eseguita entro dieci giorni dal ricevimento dell'incarico.

Ai fini della definizione della controversia, l'organismo di controllo decide utilizzando i risultati ritualmente acquisiti, avendo facoltà di disporre ulteriori e opportuni incumbenti istruttori.

15 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ RILASCIATA DAL FORNITORE

L'operatore che acquista prodotto biologico deve accertarsi della presenza della dichiarazione di conformità del fornitore.

Costituiscono dichiarazione di conformità tutti i documenti emessi da un fornitore (documenti di transazione/vendita, ecc.) atti ad attestare la certificazione biologica del prodotto in oggetto. La dichiarazione di conformità può venir emessa se coperta da un Certificato in corso di validità riportante lo specifico prodotto.

La dichiarazione di conformità deve contenere almeno:

- Nome e indirizzo di chi la rilascia;
- Descrizione e specifiche del prodotto;
- Attestazione di conformità (prodotto bio, prodotto in conversione) ai sensi del Reg. (UE) 2018/848;
- Nome e codice dell'OdC competente;
- Data e luogo;
- Nome e firma del legale rappresentante o di suo delegato.

16 VALUTAZIONE RICETTE E UTILIZZO DI ETICHETTE

L'operatore che prepara ricette multi-ingrediente che viene venduto sfuso al consumatore finale e/o confezionato ma non destinato direttamente al consumatore finale ha l'obbligo di sottoporre le ricette alla verifica da parte dell'ufficio di CEVIQ e di renderle disponibili anche in sede di visita ispettiva.

Per la valutazione delle ricette l'operatore deve utilizzare la piattaforma Gerem di cui ha richiesto l'attivazione al momento della sottoscrizione del Contratto.

Sul sito di CEVIQ (www.ceviq.it) è presente il manuale per il corretto caricamento dei documenti.

Se poi l'operatore vuole vendere un prodotto etichettato, gli ingredienti presenti devono corrispondere alla ricetta presentata a CEVIQ e l'etichetta deve presentare le indicazioni obbligatorie relativamente alla qualifica del prodotto biologico (corretto format del logo, origine materie prime e codice Organismo di Certificazione, vedasi §18).

Il corretto utilizzo delle indicazioni di conformità e del marchio di certificazione è soggetto alla sorveglianza di CEVIQ.

17 DENOMINAZIONE DI VENDITA

Prodotti Biologici: I prodotti con percentuale di ingredienti di origine agricola bio pari o superiore al 95%, la dicitura che può comparire nella denominazione di vendita del prodotto e nell'elenco degli ingredienti è "BIOLOGICO"

Prodotto con ingredienti biologici: i prodotti, con percentuale di ingredienti di origine agricola bio inferiore al 95%, o contenenti ingredienti di origine agricola convenzionale, in qualsiasi percentuale, non compresi nell'allegato V parte B, gli ingredienti biologici devono essere contrassegnati come tali soltanto nell'elenco degli ingredienti. Per questi prodotti non è consentito l'utilizzo del logo comunitario, di cui all'articolo 33 del Reg. (UE) 2018/848. L'elenco degli ingredienti indica quali sono biologici e la loro percentuale in proporzione al totale degli ingredienti agricoli. Tali indicazioni compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell'elenco ingredienti.

Prodotti "IN CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA": Tale dicitura può essere utilizzata solo per alimenti di origine vegetale, mangimi di origine vegetale e materiale riproduttivo vegetale, se sono trascorsi almeno dodici mesi dall'inizio della conversione e il prodotto è composto di un solo ingrediente di origine agricola. Tale dicitura non può essere utilizzata per prodotti di origine animale, ancorché ottenuti nel periodo di conversione. Per questi prodotti non è consentito l'utilizzo del logo comunitario di cui art. 33 del Reg. (UE) 2018/848.

Un alimento trasformato può essere considerato conforme al Reg. (UE) 2018/848 se rispetta le seguenti condizioni:

- a) il prodotto è composto principalmente (>50%) da ingredienti di origine agricola escludendo dal calcolo acqua e sale aggiunti;
- b) gli ingredienti di origine non agricola, se impiegati, devono essere scelti tra quelli elencati nella sezione 1 dell'allegato V e punto 2.2.2 dell'allegato II parte IV del Reg. (UE) 2018/848.
- c) gli ausiliari di fabbricazione, se impiegati, devono essere scelti tra quelli elencati nella sezione A2 dell'allegato V del Reg. (UE) 2018/848;
- d) gli ausiliari di fabbricazione, se impiegati per la produzione di lieviti biologici, devono essere scelti tra quelli elencati nella parte C dell'allegato V del Reg. (UE) 2018/848;
- e) è ammesso l'uso di ingredienti di origine agricola non biologici esclusivamente nelle categorie:
 - Prodotto biologico (>95%): tali ingredienti devono essere tra quelli elencati nell'allegato V parte B del Reg. (UE) 2018/848;
 - Prodotto con ingredienti biologici (<95%) non è prevista alcuna limitazione circa il loro uso
- f) il calcolo della percentuale è sempre riferito al peso, al totale degli ingredienti di origine agricola (ai fini del calcolo, gli additivi alimentari di cui all'allegato V del Reg. (UE) 2018/848 contrassegnati da asterisco, sono considerati di origine agricola);
- g) un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione.

18 UTILIZZO DEL LOGO COMUNITARIO E DEL NUMERO DI CODICE IDENTIFICATIVO DI CEVIQ

Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti del Reg. (UE) 2018/848. Il logo comunitario non è utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione.

Se l'operatore intende utilizzare i termini riferiti alla produzione biologica assicura che nell'etichetta compaiano:

- a) il logo comunitario
- b) immediatamente sotto, il numero di codice di CEVIQ collocato nello stesso campo visivo del logo biologico dell'UE (CEVIQ = IT BIO 017)
- c) immediatamente sotto, un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto (collocato nello stesso campo visivo del logo biologico dell'UE) secondo una delle forme seguenti:

"agricoltura UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE,

"agricoltura non UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi,

"agricoltura UE/non UE" quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

L'indicazione "UE" o "non UE" può essere sostituita o integrata dall'indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese.

Ai fini della succitata indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 5 % della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola. La succitata indicazione non figura con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto

Il logo e le relative diciture devono essere apposti in modo da risultare facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili



Il logo comunitario è composto da combinazione di due simboli, la bandiera europea e una foglia, ottenendo come risultato un unico elemento visuale, conosciuto anche come Euro Leaf.

Le condizioni di utilizzo sono specificate agli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 2018/848, ed ulteriormente integrate dall'art 3 del Reg. (UE) 2021/279. Le norme tecniche di riproduzione (diciture, colori, contrasto, dimensioni, etc.), sono descritte nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/848.

L'utilizzo del logo biologico è consentito anche sul materiale di comunicazione e pubblicitario alle stesse condizioni dell'utilizzo in etichettatura.

Il numero di codice di CEVIQ deve essere indicato nel modo seguente:

- a) inizia con la sigla identificativa dello Stato membro: IT
- b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico: BIO
- c) comprende un numero di riferimento stabilito dall'autorità competente a CEVIQ: IT BIO 017

19 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

All'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto ottenuto conformemente allo schema di certificazione Reg. (UE) 2018/848, l'operatore deve rilasciare la relativa dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità consiste nella comunicazione al cliente che il prodotto oggetto di transazione è stato ottenuto nel rispetto della normativa a cui fa riferimento; è una dichiarazione di responsabilità facente capo direttamente al rappresentante legale dell'azienda che la rilascia.

Per un prodotto venduto in natura, o comunque non confezionato, l'operatore deve fare accompagnare la merce da un documento sul quale egli rilascia detta dichiarazione, secondo le norme vigenti e le istruzioni ricevute da CEVIQ.

Qualora il prodotto commercializzato sia destinato al consumatore finale, o sia all'interno di contenitori chiusi, la dichiarazione può essere rilasciata direttamente sulla confezione commerciale o sull'etichetta apposta sul contenitore.

Quando un operatore confeziona prodotti a marchio del proprio cliente, la dichiarazione di conformità e gli estremi identificativi dell'organismo di controllo, sono quelli del cliente.

L'attività di preparazione e/o confezionamento fatta per conto di un cliente, non esime l'operatore dal rispetto del medesimo iter di presentazione a CEVIQ del prodotto in questione, per la sua validazione e conseguente pubblicazione sul suo certificato di conformità.

20 GESTIONE DELLE DEROGHE

Conformemente al Reg. (UE) 2018/848, ss.mm.ii. e DM 229771 del 20/05/2022, occorre fissare condizioni specifiche per l'applicazione delle deroghe previste.

È opportuno stabilire tali condizioni con riguardo all'indisponibilità di animali, alimenti per animali, cera d'api, sementi e tuberi-seme di patate o altri ingredienti ottenuti dall'agricoltura biologica, nonché di problemi particolari connessi alla conduzione degli allevamenti e in caso di circostanze calamitose.

Le richieste di deroga per materiale di propagazione (sementi, astoni, barbatelle, etc.) devono essere inoltrate e predisposte direttamente sul portale SIAN secondo le attuali disposizioni.

È possibile trovare il manuale utente GESTIONE DISPONIBILITÀ SEMENTI BIOLOGICHE - BANCA DATI SEMENTI BIOLOGICHE (BDSB) del SIB - SISTEMA INTEGRATO BIOLOGICO anche sul sito di CEVIQ (www.ceviq.it).

21 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI IMPORTATORI

Il presente capitolo si applica a tutte le aziende che intendono importare prodotti biologici da Paesi Terzi.

Gli importatori, i primi destinatari e gli OdC, per la gestione di propria competenza del Certificato di Ispezione (COI), utilizzano il sistema informativo veterinario integrato TRACES – Trade Control and Expert System, previa validazione delle utenze da parte del MASAF.

Per tutti i COI emessi nel 2022 e quindi per tutte le partite che hanno lasciato il paese terzo di esportazione dopo il 1° gennaio 2022, la comunicazione di arrivo merce deve essere fatta esclusivamente attraverso la modalità prevista dal regolamento UE 2021/2307 all'articolo 3 e quindi:

- attraverso la compilazione del box 20 e così come illustrato nel manuale d'uso del COI
- almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo della merce al PCF (Punto di Controllo Frontaliero) o al PILP (Punto in Libera Pratica) indicato nel box 10

Le autorità di controllo, gli organismi di controllo e le autorità competenti verificano, in ogni fase del rilascio e della validazione del certificato di ispezione, a seconda dei casi, che le informazioni riportate sul certificato di ispezione in formato cartaceo corrispondano a quelle del certificato compilato nel sistema Traces.

Bisogna assicurare, per ogni importatore controllato, una frequenza dei controlli basata su una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica che tenga conto delle quantità dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti, nonché di qualsiasi altra informazione relativa al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato.

Tale valutazione viene effettuata attraverso l'individuazione dei criteri minimi riportati nella PR17 Procedura valutazione del rischio (u.r.).

Dal 31 marzo 2022 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM ha la responsabilità di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relative alle partite di prodotti biologici e in conversione destinati ad essere importati in UE PER mezzo degli Uffici Doganali presso i Posti di Controllo Frontalieri e i Punti di Immissione in Libera Pratica, già registrati in

Le istruzioni relative alle procedure per l'accesso al portale SIB e alla piattaforma TRACES, unitamente all'elenco degli importatori, sono disponibili al seguente link: <http://www.sinab.it/home-filiera?home=importazioni>

22 CERTIFICATO NIC

Dal primo giugno 2012 è esecutiva l'equivalenza tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea per la commercializzazione dei prodotti biologici.

L'accordo di equivalenza prevede che il prodotto biologico spedito dall'Unione Europea verso gli Stati Uniti sia accompagnato dal Nop Import Certificate (NIC).

I prodotti biologici, commercializzati in equivalenza verso gli Stati Uniti, oltre a garantire i requisiti previsti dal Reg. (UE) 2018/848, devono rispettare ulteriori requisiti contenuti nell'accordo di equivalenza.

Il NIC deve essere richiesto dall'esportatore (ovvero dall'operatore che effettua l'attività di commercializzazione verso gli Stati Uniti), all'indirizzo mail biologico@ceviq.it in tempo utile affinché lo stesso venga emesso prima che il prodotto lasci il territorio europeo

L'Operatore biologico che fa richiesta del NIC deve fornire dei dati obbligatori e fondamentali.

La richiesta deve essere effettuata inviando il modulo MD IO09/2 (u.r.) Richiesta NIC richiedibile all'ufficio biologico o scaricabile dal sito (<https://www.ceviq.it/certificazione-biologica/>).

L'emissione del certificato NIC è successiva alla delibera del Comitato di Certificazione.

23 NON CONFORMITÀ E PROVVEDIMENTI

La Non Conformità (NC) consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in ambito di agricoltura biologica.

Le non conformità si distinguono in:

➤ NON CONFORMITÀ DI SCARSA ENTITÀ

La NC si scarsa entità è un'inadempienza di lieve entità, nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni:

- l'operatore ha adottato misure precauzionali proporzionate appropriate e controlli comunque efficaci;
- le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico non sono compromesse in nessuna fase della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- non è intenzionale.

➤ NON CONFORMITÀ GRAVE

La NC è grave nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

- l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;
- le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- l'operatore non corregge, in almeno cinque occasioni, una non conformità di 'scarsa entità';
- è intenzionale.

➤ NON CONFORMITÀ CRITICA

La NC è critica nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni:

- l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;
- le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- è intenzionale.

La non conformità è altresì critica nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

- l'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità grave o critica;
- l'operatore omette ripetutamente di correggere una non conformità di qualunque categoria;
- l'operatore impedisce all'organismo di controllo l'accesso ai locali soggetti a controllo, alla contabilità, compresi i documenti finanziari, o il prelievo di campioni.

In caso di non conformità l'organismo di controllo applica le disposizioni di legge e quelle previste dal DM 15962/2013 Allegato alla circolare PQAI 01 - Prot. Interno N. 645533 del 16 dicembre 2022. Qualora l'organismo di controllo rilevi una non conformità non classificata nella tabella allegata alla presente circolare, nel rispetto della proporzionalità relativa all'importanza alla natura e alle circostanze che hanno determinato il verificarsi della non conformità, applica una misura adeguata alla non conformità riscontrata, individuando la fattispecie più simile già presente in tabella. L'organismo di controllo registra questa evenienza e la rende disponibile alle Autorità competenti per la vigilanza.

Alle NC rilevate dagli ispettori di CEVIQ nel corso delle visite ispettive viene assegnato un codice di NC come da circolare PQAI 01 - Prot. Interno N. 645533 del 16 dicembre 2022 e con tale codice vengono registrate sull'allegato al verbale MD PR13_7_.

	Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e ss.mm.ii.	REG-BIO	Rev. 8
			10/06/2025
		Pag. 36 di 44	

L'ispettore consegna il verbale all'ufficio biologico o carica il verbale nella sezione apposita di Gerem e il funzionario autorizzato e deputato al riesame della pratica lo valuta e lo sottopone, a seguito del suo operato, al Comitato di Certificazione (CDC) per la delibera del provvedimento.

Tutte le NC rilevate vengono confermate o meno dal CDC mediante delibera e generano il provvedimento che viene notificato a mezzo lettera PEC all'operatore.

Le NC derivanti dalle visite ispettive e dalle prove sui campioni, prelevati e analizzati da laboratori autorizzati dal MASAF e accreditati da ACCREDIA con i quali CEVIQ ha in essere una convenzione, vengono notificate all'operatore, a seconda del grado di NC secondo le tempistiche del Decreto 26 settembre 2014 n. 18096 in cui vengono ancora riportate con la vecchia denominazione (irregolarità=lievi, infrazioni=gravi e irregolarità=critiche).

Le non conformità gravi e critiche sono comunicate al MASAF, alle Regioni e Province autonome e agli altri OdC.

Il prodotto oggetto di non conformità derivante da rapporto di prova deve essere, in via cautelativa, confinato, infatti in seguito alla lettura del rapporto di prova ricevuto dal laboratorio a cui erano state affidate le analisi con evidenziati i valori non conformi, un prodotto deve essere sottoposto dell'ufficio biologico a soppressione cautelativa delle indicazioni, con confinamento del prodotto in attesa di ulteriori accertamenti e contro prove. Se tali controprove confermeranno la NC a carico dell'operatore sarà il CDC a deliberare la soppressione delle indicazioni al metodo di produzione biologica.

Qualsiasi azione o provvedimento adottato va inviato all'operatore insieme alle relative motivazioni ed i riferimenti normativi con notifica scritta unitamente alle informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso.

Il mancato trattamento della NC, da parte dell'azienda, nei termini previsti e riportati nel provvedimento ricevuto compilando sempre il modulo trattamento NC (ricevuto da CEVIQ insieme al provvedimento fanno eccezione le NC per mancato pagamento ove fa fede la ricezione del pagamento stesso come previsto dalla normativa vigente), comporta una NC di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato nella modifica dell'Allegato 1 del DM 15962 del 20/12/2013 con circolare PQAI 01 - Prot. Interno N. 645533 del 16 dicembre 2022.

La reiterazione nell'ambito della stessa area di non conformità grave o critica, da parte dell'operatore, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato nell'Allegato 1 del DM 15962 del 20/12/2013 circolare PQAI 01 - Prot. Interno N. 645533 del 16 dicembre 2022.

Nel caso in cui la non conformità sia determinata da eventi non direttamente imputabili all'operatore, la medesima non viene calcolata ai fini della reiterazione.

Per i gruppi di operatori CEVIQ revoca il certificato per l'intero gruppo, qualora eventuali carenze riscontrate nella creazione o nel funzionamento del sistema di controlli interni del gruppo, in particolare la mancata individuazione e correzione di casi di non conformità a carico di singoli membri del gruppo di operatori, compromettano l'integrità dei prodotti biologici e in conversione.

23.1 GESTIONE NON CONFORMITÀ DI SCARSA ENTITÀ

CEVIQ, qualora sia accertata non conformità di scarsa entità, emette e trasmette all'operatore il provvedimento, che prevede la misura della diffida via PEC all'operatore entro 30 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

L'operatore ha un termine non superiore ai 60 giorni per il trattamento della NC e la presentazione dell'eventuale proposta di azione correttiva che esplicita a CEVIQ anche mediante l'invio del modulo trattamento NC ricevuto insieme al provvedimento.

Una volta ricevuta la risposta dell'operatore, CEVIQ verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento della NC e valuta, se del caso, l'eventuale proposta di azione correttiva entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva. Al termine della fase di attuazione dell'eventuale azione correttiva CEVIQ è tenuto alla verifica dell'efficacia della stessa.

	Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e ss.mm.ii.	REG-BIO	Rev. 8
			10/06/2025
		Pag. 37 di 44	

23.2 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ GRAVI E CRITICHE

CEVIQ, qualora sia accertata una non conformità grave o critica, emette il provvedimento tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza e lo trasmette, tramite PEC, entro e non oltre 3 giorni dall'emissione all'operatore che lo attua con immediatezza.

NC GRAVE: Il provvedimento emesso da CEVIQ prevede, se il prodotto è stato commercializzato, che l'operatore comunichi ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e, se del caso, attivi l'eventuale procedura di ritiro, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento utilizzando un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione. Qualora non sia possibile ritirare il prodotto, l'operatore ne dà comunicazione a CEVIQ per la tempestiva segnalazione tramite posta elettronica certificata all'Ufficio e/o agli Uffici territoriali dell'ICQRF, territorialmente competenti sia per la sede operativa sia per la sede legale degli operatori coinvolti e alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari.

Il provvedimento emesso da CEVIQ prevede l'obbligo per l'operatore di dare evidenza degli adempimenti previsti sopra e presentare proposta di azione correttiva, comprese le eventuali misure accessorie, mediante anche l'invio del modulo trattamento NC ricevuto insieme al provvedimento, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento stesso.

CEVIQ verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'irregolarità e valuta la proposta di azione correttiva entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva. Al termine della fase di attuazione dell'azione correttiva CEVIQ è tenuto alla verifica dell'efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, attraverso l'effettuazione di una nuova visita ispettiva.

CEVIQ, se del caso, emette un nuovo certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento ovvero, qualora l'operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall'esito dello stesso.

NC CRITICHE: possono comportare la sospensione della certificazione e l'esclusione dell'operatore. Si applicano dalla data in cui l'operatore ha ricevuto il provvedimento; qualora il provvedimento preveda anche la soppressione delle indicazioni biologiche, l'operatore comunica ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e, se del caso, attiva l'eventuale procedura di ritiro, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento utilizzando un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione. Qualora non sia possibile ritirare il prodotto, l'operatore ne dà comunicazione all'Organismo di controllo per la tempestiva segnalazione tramite posta elettronica certificata all'Ufficio e/o agli Uffici territoriali dell'ICQRF, territorialmente competenti sia per la sede operativa sia per la sede legale degli operatori coinvolti e alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari.

Il provvedimento emesso da CEVIQ prevede l'obbligo per l'operatore di dare evidenza degli adempimenti previsti e in caso di applicazione della misura della sospensione e dell'eventuale misura accessoria, presentare proposta di azione correttiva mediante anche l'invio del modulo trattamento NC ricevuto insieme al provvedimento entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento stesso.

CEVIQ verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'infrazione e valuta la proposta di azione correttiva entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva entro il termine del periodo di sospensione. Al termine della fase di attuazione dell'azione correttiva l'Organismo di controllo è tenuto alla verifica dell'efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, attraverso l'effettuazione di una nuova visita ispettiva. CEVIQ deve verificare l'attuazione delle azioni correttive poste in essere dagli operatori e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 148/2023, anche per gli operatori receduti o esclusi dal sistema.

CEVIQ, se del caso, emette un nuovo certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento, ovvero, qualora l'operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall'esito dello stesso.

23.3 SOPPRESSIONE CAUTELATIVA DEL PRODOTTO

Quando CEVIQ riceve informazioni comprovate sulla presenza di prodotti o sostanze non autorizzate o ne è informata da un operatore o rileva tali prodotti e sostanze in un prodotto biologico o in conversione:

- Entro 3 gg lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale avvia un'indagine ufficiale per determinare le fonti e la causa della mancata conformità tale indagine deve essere completata il prima possibile entro tempi ragionevoli, tenendo conto della durata di conservazione del prodotto e della complessità del caso;
- in attesa dei risultati dell'indagine di cui sopra, sempre entro 3 gg lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale, vieta in via provvisoria sia l'immissione sul mercato dei prodotti interessati come biologici o in conversione sia il loro utilizzo nella produzione biologica attraverso un provvedimento di Soppressione Cautelativa;

Il prodotto interessato non deve essere commercializzato come biologico o in conversione o utilizzato nella produzione biologica quando CEVIQ ha stabilito che l'operatore interessato:

- ha utilizzato prodotti e sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica;
- non ha adottato le misure precauzionali riportate nella relazione tecnica;
- non ha adottato misure a seguito di precedenti richieste pertinenti delle autorità competenti, delle autorità di controllo o di CEVIQ.

Le indagini condotte da CEVIQ devono essere tutte registrate e all'operatore interessato è data la possibilità di formulare osservazioni in merito ai risultati. Ove necessario, l'operatore interessato adotta le misure correttive necessarie ad evitare contaminazioni in futuro.

Se invece i risultati delle indagini non mostrano alcuna non conformità che compromettono l'integrità dei prodotti biologici e/o in conversione, l'operatore è autorizzato a utilizzare i prodotti in questione o a immetterli sul mercato come prodotti biologici o in conversione.

In caso di non conformità che comprometta l'integrità dei prodotti biologici e in conversione in una qualsiasi delle fasi di produzione, preparazione e distribuzione, ad esempio a causa dell'uso di prodotti, sostanze o tecniche non autorizzati o di commistione con prodotti convenzionali, CEVIQ:

- Intraprende azioni necessarie al fine di determinare l'origine l'entità della non conformità e per stabilire la responsabilità dell'operatore o gruppi di operatore;
- Adotta le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio dei casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi tenendo conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda la conformità;
- Garantisce che non sia fatto alcun riferimento alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita in questione.

Quando irrogata una soppressione cautelativa, il provvedimento deve indicare il termine (perentorio e non superiore a 15 giorni solari) entro cui l'operatore invia le osservazioni volte a chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato la misura. La durata della misura cautelare non deve eccedere i 30 gg, eventualmente prolungabili – per giustificati e fondati motivi – per ulteriori 30 gg. In assenza di diversa comunicazione la misura cautelare è da intendersi decaduta allo scadere della stessa.

Qualora prima dello scadere della misura cautelare venissero meno le ragioni che l'hanno determinata, CEVIQ invia all'operatore la comunicazione di revoca della soppressione Cautelativa.

23.4 ACCERTAMENTI DA PARTE DI ORGANI UFFICIALI DI CONTROLLO

Qualora CEVIQ riceva da un organo ufficiale di controllo, nell'ambito della sua attività istituzionale, l'informativa di una non conformità a carico di un operatore biologico controllato, CEVIQ, anche sulla base di ulteriori accertamenti, applica la misura corrispondente alla non conformità rilevata anche senza la necessità di eseguire un controllo presso l'operatore.

Tutti gli operatori sono tenuti a comunicare tempestivamente all'organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle Autorità di Controllo in caso di contestazioni e NC.

24 OBBLIGHI E INTERVENTI IN CASO DI SOSPETTO DI NON CONFORMITÀ DA PARTE DELL'OPB

Fatto salvo il successivo punto 25.1.2, un operatore che sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato o importato o che ha ricevuto da un altro operatore non sia conforme a detto regolamento:

- a) identifica e separa il prodotto interessato;
- b) verifica se il sospetto di non conformità può essere comprovato;
- c) non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico o in conversione e non lo utilizza nella produzione biologica, a meno che il sospetto di non conformità possa essere eliminato;
- d) ove il sospetto di non conformità sia comprovato o non possa essere eliminato, informa immediatamente CEVIQ possibilmente fornendo gli elementi disponibili;
- e) coopera pienamente con CEVIQ per verificare e individuare i motivi del sospetto di non conformità.

25 OBBLIGHI E INTERVENTI IN CASO DI PRESENZA DI PRODOTTO O SOSTANZE NON AUTORIZZATI DA PARTE DELL'OPB

Qualora, a causa della presenza di un prodotto o di una sostanza non autorizzati per l'uso nella produzione biologica in un prodotto destinato a essere utilizzato o commercializzato come prodotto biologico o in conversione, un operatore sospetti che quest'ultimo non sia conforme al regolamento, l'operatore:

- a) identifica e separa il prodotto interessato;
- b) verifica se il sospetto può essere comprovato;
- c) non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico o in conversione e non lo utilizza nella produzione biologica, a meno che il sospetto possa essere eliminato;
- d) se il sospetto è comprovato o non può essere eliminato, informa immediatamente CEVIQ fornendo, se del caso, gli elementi disponibili;
- e) coopera pienamente con CEVIQ per individuare e verificare i motivi della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati.

25.1 FASI PROCEDURALI CHE L'OPERATORE È TENUTO A SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI NON CONFORMITÀ A CAUSA DELLA PRESENZA DI PRODOTTI O SOSTANZE NON AUTORIZZATI

1. Per verificare se il sospetto di cui al precedente punto 23 possa essere comprovato, l'operatore tiene conto dei seguenti elementi:
 - a) se il sospetto di non conformità riguarda un prodotto biologico o in conversione in entrata, l'operatore verifica se:
 - le informazioni sull'etichetta del prodotto biologico o in conversione e le informazioni sui documenti di accompagnamento corrispondano;
 - le informazioni sul certificato rilasciato dal fornitore si riferiscano al prodotto effettivamente acquistato;
 - b) qualora vi sia il sospetto che la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati sia sotto il controllo dell'operatore, quest'ultimo esamina ogni possibile causa della loro presenza.
2. Quando informa CEVIQ, come indicato al precedente punto 23 d), di un sospetto comprovato o quando il sospetto non può essere eliminato, l'operatore fornisce, se del caso e ove disponibili, almeno i seguenti elementi:
 - a) le informazioni e i documenti relativi al fornitore (bolla di consegna, fattura, certificato del fornitore, certificato di ispezione dei prodotti biologici);
 - b) la tracciabilità del prodotto con l'identificazione del lotto, la quantità delle scorte e il quantitativo di prodotto venduto;
 - c) risultati di laboratorio, se del caso e ove disponibili da un laboratorio accreditato;
 - d) la scheda di campionamento che specifica il momento, il luogo e il metodo utilizzato per prelevare il campione;
 - e) tutte le informazioni su eventuali sospetti precedenti in relazione al prodotto o alla sostanza non autorizzati specifici;
 - f) ogni altro documento opportuno per chiarire il caso.

26 IMPEGNO DEGLI OPERATORI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Per il mantenimento della certificazione gli operatori si impegnano a:

	Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e ss.mm.ii.	REG-BIO	Rev. 8
			10/06/2025
		Pag. 40 di 44	

- identificare e tenere sotto controllo i requisiti specificati dallo schema di certificazione, utilizzare e mantenere la documentazione richiesta;
- mantenere gli impegni previsti dalla direzione di impegno e piano di gestione (ART.39 Reg. (UE) 2018/848);
- adottare le azioni necessarie alla risoluzione delle NC formulate;
- permettere al personale incaricato da CEVIQ, l'accesso ai locali, alla documentazione, alle registrazioni, alle aree interessate alla certificazione;
- permettere l'effettuazione da parte del personale di CEVIQ dei campionamenti di prodotto previsti dal presente regolamento;
- comunicare a CEVIQ le non conformità o comunque le violazioni accertate autonomamente dalle Autorità preposte ai controlli ufficiali, ivi incluso il coinvolgimento in procedimenti giudiziari conseguenti a violazioni delle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque di leggi applicabili in relazione alla certificazione ottenuta;
- rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli altri Regolamenti tecnici emanati da CEVIQ;
- liquidare, alle scadenze stabilite, gli oneri dovuti a CEVIQ per le attività di certificazione e controllo;
- permettere la partecipazione ai controlli ispettivi ad osservatori di CEVIQ, pena la mancata certificazione o la sospensione e/o revoca della certificazione. La partecipazione al controllo di valutatori dell'ente di accreditamento deve sempre formare oggetto di espressa autorizzazione da parte dell'operatore controllato. Qualora l'ente di accreditamento, durante le visite ispettive in sede CEVIQ e/o in accompagnamento, rilevasse evidenze di situazioni tali da compromettere il valore delle certificazioni rilasciate da CEVIQ, comunicherà all'Autorità competente le NC riscontrate a carico dell'OdC;
- adottare tecniche e modalità di comunicazione verso il consumatore che non lo inducano in inganno nei confronti delle caratteristiche del prodotto;
- comunicare a CEVIQ qualsiasi modifica apportata alla produzione;
- comunicare a CEVIQ l'affidamento di parte o tutta l'attività di produzione a terzi in appalto;
- comunicare a CEVIQ qualsiasi evento che possa anche potenzialmente aver contaminato il prodotto oggetto della certificazione biologica.

A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate, CEVIQ, in relazione alla frequenza e gravità degli eventi, adatterà le azioni del caso.

27 TRASFERIMENTO DI SUPERFICI AGRICOLE CONDOTTE CON METODO BIOLOGICO

Al fine di mantenere la continuità della certificazione delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, oggetto di cessione da parte di un operatore (cedente) ad altro operatore (cessionario), affinché si perfezioni la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, quale atto propedeutico alla presentazione della notifica, la data di rilascio della notifica dell'operatore cessionario deve avvenire non oltre novanta giorni dal momento della avvenuta variazione di conduzione.

L'operatore cedente notifica il «recesso» qualora l'intera azienda receda dal sistema di controllo, o presenta la notifica di variazione, qualora la cessione interessi solo parte dell'azienda.

In considerazione della tempistica necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale ai fini della notifica dell'operatore cessionario, la Regione, sulla base di specifica attestazione rilasciata dall'organismo di controllo del medesimo operatore cessionario, considera la continuità nella conduzione con metodo biologico per i fini istruttori nelle proprie attività di competenza, nel rispetto del termine di novanta giorni.

	Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e ss.mm.ii.	REG-BIO	Rev. 8
			10/06/2025
		Pag. 41 di 44	

L'organismo di controllo dell'operatore cedente rilascia una attestazione di subentro, nell'area del SIB relativa alle comunicazioni, in cui indica il codice unico di identificazione delle aziende agricole (di seguito CUAA) e per ogni superficie agricola oggetto di cessione la relativa data di «prima notifica».

L'organismo di controllo dell'operatore cessionario per il rilascio del certificato si basa sull'attestazione di subentro.

28 PASSAGGIO AD ALTRO ODC – LIBERATORIA

L'operatore che intende cambiare organismo di controllo ha l'obbligo di presentare una notifica di variazione resa visibile dal SIB sia all'organismo di controllo subentrante che all'organismo di controllo congedante. L'organismo di controllo subentrante, al fine dell'emissione del certificato, richiede all'organismo di controllo congedante una dichiarazione liberatoria, contenente le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 e il fascicolo relativo al controllo contenente anche la seguente documentazione inerente all'operatore:

- a) data notifica di inizio attività e copia dell'ultima notifica presentata;
- b) elenco delle attività e dei prodotti soggetti a certificazione;
- c) indicazione di eventuali irregolarità ed infrazioni rilevate e provvedimenti adottati nell'ultimo triennio;
- d) programmi annuali di produzione dell'ultimo quinquennio;
- e) la data dell'ultima verifica ispettiva e il nominativo dell'ispettore;
- f) indicazione di eventuali non conformità rilevate e misure applicate nell'ultimo triennio;
- g) situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo;
- h) classe di rischio attribuita;
- i) qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuità e dell'integrità dell'attività di controllo e certificazione.

CEVIQ predispone i controlli documentali necessari per il rilascio della liberatoria che viene emessa entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Sulla base del rischio aziendale, CEVIQ potrebbe predisporre un controllo straordinario necessario per ottenere le informazioni utili e indispensabili alla corretta acquisizione delle informazioni previste dalla liberatoria.

L'operatore ha la facoltà di smaltire le eventuali scorte di etichette precedentemente approvate da CEVIQ entro 8 mesi. CEVIQ si riserva il diritto di richiedere informazioni al nuovo OdC circa detto utilizzo di etichette già approvate. Ove necessario, si effettueranno controlli congiunti al fine di verificare quanto sopra.

La presenza di provvedimenti adottati da CEVIQ a seguito di rilevate non conformità (critiche e/o gravi- esclusa quella per morosità), compresa la vigenza dei piani di controllo particolari al momento della richiesta della liberatoria, bloccano il cambio dell'operatore verso altro Organismo di Controllo, tale impedimento viene comunicato all'OdC subentrante entro i 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l'operatore regolarizzi la propria posizione, adempiendo a quanto stabilito nei provvedimenti a seguito di rilevate non conformità, verrà rilasciata la liberatoria.

CEVIQ, su richiesta dell'OdC subentrante, fornisce tutte le informazioni e la documentazione inerente all'attività di controllo e certificazione in possesso dell'operatore relativa ai controlli precedenti.

Qualora CEVIQ sia invece l'Organismo di controllo prescelto e subentrante, si attiva per richiedere la liberatoria all'OdC precedente.

Una volta ricevuta la liberatoria entro i 15 giorni dalla richiesta, CEVIQ verificherà che la stessa contenga le informazioni minime previste da normativa e precedentemente elencate ed eventualmente avvia l'iter di ingresso a controllo, attribuendo il rischio aziendale secondo le procedure interne.

In assenza della consegna della documentazione o consegna oltre i termini CEVIQ non emette il certificato riguardante l'operatore e attribuisce lo stato irreversibile di «non valida organismo di controllo» alla notifica di variazione. Tale stato comporta la presentazione da parte dell'operatore di una nuova notifica di variazione.

In ogni caso l'intero procedimento di assoggettamento deve essere completato entro novanta giorni dalla data di rilascio della notifica di variazione che riporta il cambio di organismo di controllo, salvo il caso in cui a carico dell'operatore siano presenti non conformità gravi tali da impedire l'emissione di un nuovo certificato.

CEVIQ ha l'obbligo di rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di controllo se a carico dell'operatore sono state emesse misure a seguito di non conformità critiche o gravi non ancora risolte.

Al fine di garantire la continuità del sistema di controllo e delle attività dell'operatore, il certificato emesso dall'organismo di controllo congedante è valido fino al rilascio del certificato emesso da parte dell'organismo di controllo subentrante, fatto salvo il caso in cui il cambio dell'organismo di controllo sia richiesto durante un periodo di sospensione del certificato.

29 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare:

- modifiche delle disposizioni legislative;
- modifiche al presente Regolamento di Certificazione o di altri Regolamenti tecnici;
- modifiche al Tariffario;
- modifiche ai Regolamenti dell'ente di accreditamento.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet di CEVIQ (www.ceviq.it - area riservata).

Nel caso venissero apportate variazioni alla normativa di riferimento l'Operatore deve adeguarsi alle nuove prescrizioni, o rinunciare alla certificazione.

Nel caso vi siano modifiche alle condizioni generali di contratto o alle condizioni economiche, queste saranno comunicate all'Operatore che ha facoltà di accettarle entro il termine che gli verrà indicato o rinunciare alla certificazione comunicando il recesso o di presentare una notifica di variazione per cambio organismo di controllo.

L'Operatore, nel caso in cui intenda accettare le modifiche intervenute, e quindi mantenere la certificazione, è tenuto ad adeguare le proprie procedure alle nuove prescrizioni. La verifica di tali adeguamenti verranno valutate nel corso del primo controllo utile da parte di CEVIQ.

30 SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ

L'attività di certificazione di CEVIQ viene sottoposta a vigilanza da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, di seguito CSI, come richiesto dalle norme di accreditamento. Tale Comitato è composto da un'equa rappresentanza di tutte le parti interessate alla certificazione quali, ad esempio, le organizzazioni dei consumatori e le associazioni industriali e del commercio e opera secondo quanto previsto dalla Procedura PR06 – CSI.

Il compito principale del CSI è quello di salvaguardare l'imparzialità delle attività di CEVIQ garantendo il rispetto delle norme di accreditamento applicabili e la buona esecuzione delle attività di certificazione.

31 RECLAMI

31.1 RECLAMI PERVENUTI ALL'OPERATORE DA PARTE DELLA CLIENTELA

Fermo restando l'obbligo delle comunicazioni in caso di dubbio di conformità dei prodotti di cui agli artt. 27 e 28.2 del Reg. (UE) 2018/848, tutte le aziende soggette al sistema di controllo devono tenere registrazione dei reclami relativi ai prodotti oggetto della certificazione rilasciata da CEVIQ, o relativi ad attività aziendali collegate alle produzioni biologiche, e devono adottare e documentare le opportune azioni correttive al fine di eliminare e correggere l'origine delle carenze.

A parte gli obblighi specifici di cui ai citati artt. 27 e 28.2 del Reg. (UE) 2018/848, gli operatori sono tenuti a comunicare tempestivamente a CEVIQ sia i reclami ricevuti dai clienti, sia gli esiti dei controlli svolti dalle autorità competenti in caso di contestazioni di non conformità.

Durante l'attività ispettiva sono esaminate e valutate le registrazioni dei reclami, e le azioni intraprese per la soluzione degli stessi. La mancata gestione dei reclami genera Non Conformità che saranno trattate come descritto nel presente Regolamento.

31.2 RECLAMI ATTINENTI ALL'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE

Il Responsabile dell'azienda o suo delegato presso la quale, in sede di ispezione, siano state rilevate non conformità, nel caso non concordi con la valutazione del personale tecnico incaricato, deve riportare e sottoscrivere nel verbale di ispezione le motivazioni del suo dissenso.

Un reclamo può essere formulato nei confronti dell'attività di CEVIQ anche relativamente agli aspetti gestionali delle ispezioni; in tal caso lo stesso è trasmesso alla Sede centrale di Pradamano in forma scritta, inviandolo via PEC a ceviqsrl@legalmail.it. Può essere formulato utilizzando il modello disponibile sul sito di CEVIQ (<https://www.ceviq.it/reclami/>).

Se il reclamo rappresenta un'ipotesi di ricorso, il Direttore procede come descritto nella procedura apposita "PR08 Ricorsi e contenzioso" e come descritto nel § dedicato.

32 RICORSO

L'Operatore ha la facoltà di presentare ricorso avverso le valutazioni, le decisioni ed i provvedimenti adottati dal Comitato di Certificazione di CEVIQ entro il termine perentorio - ed a pena di decadenza - di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della notifica della decisione di CEVIQ, secondo le modalità riportate nella Procedura "PR08 Ricorsi e contenzioso" pubblicata sul sito di CEVIQ (<https://www.ceviq.it/ricorsi/>).

33 RECESSO E USCITA DAL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

L'operatore esce dal sistema di controllo e certificazione in caso di recesso volontario o a seguito del ritiro del certificato.

RECESSO VOLONTARIO

L'Operatore ha facoltà di recedere dal sistema di certificazione e controllo di CEVIQ in qualsiasi momento (recesso volontario) utilizzando i preposti sistemi informatici resi disponibili dall'Autorità territorialmente competente cui era stata inviata la notifica per l'attività con metodo biologico e in ogni caso mediante avviso scritto, da inviare all'indirizzo di posta elettronica recessibio@ceviq.it da cui sia desumibile una data certa di recesso. Non vengono prese in considerazione all'uopo comunicazioni di preavviso effettuate con mezzi rapidi (chiamata e/o video chiamata telefonica, messaggistica di app social e/o social media). L'Operatore può utilizzare il modello MDIO09_1_(u.r.) presente sul sito di CEVIQ (<https://www.ceviq.it/certificazione-biologica/>).

Soltanto a decorrere dalla data effettiva di recesso, e non da altra comunicazione effettuata per le vie brevi, si interrompono tutte le attività connesse al servizio di certificazione e controllo dell'Operatore.

Contestualmente l'Operatore, soltanto dalla data effettiva di recesso, ha l'obbligo di interrompere, in relazione al campo di applicazione della certificazione precedentemente ottenuta, qualsiasi riferimento correlato al sistema di certificazione biologico, comprensivo dell'uso del marchio e del materiale pubblicitario.

L'Operatore è tenuto al pagamento del corrispettivo proporzionato all'attività e ai servizi effettivamente resi fino alla data di efficacia del recesso.

RITIRO DEL CERTIFICATO

Qualora invece l'operatore esca dal sistema di controllo a seguito del ritiro del certificato, CEVIQ procede ad inserire tale informazione sul SIB secondo le modalità descritte nell'allegato V del D.Lgs 148/2023, una volta decorso il termine per la presentazione del ricorso (entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento oggetto di appello) da parte dell'operatore ovvero dall'emanazione del provvedimento di rigetto del ricorso.

Le autorità competenti cancellano l'operatore dall'elenco degli operatori biologici certificati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione su SIB o dal ritiro del certificato.

CEVIQ ha l'obbligo di adottare le misure anche a carico degli operatori receduti o esclusi dal sistema di controllo, per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione, di verificarne l'effettiva applicazione e, se del caso, comunicare l'inadempimento al Ministero;

Per questo motivo l'operatore, anche in caso di uscita dal sistema di controllo, deve fornire assistenza e collabora pienamente con il personale dell'organismo di controllo, consentendo l'accesso:

a) agli appezzamenti, alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi di produzione;

- b) ai sistemi informatici;
- c) agli animali e alle merci dell'azienda;
- d) ai documenti e alle altre informazioni pertinenti.

CEVIQ ha parimenti facoltà di recedere dal contratto in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore del punto 4 dello stesso, "Obblighi dell'azienda Committente" con comunicazione preventiva di 60 gg mezzo PEC o a/r.

La risoluzione può essere imposta di diritto da CEVIQ, senza necessità di pronuncia giudiziale, sia nel caso di esclusione dell'operatore dal sistema di controllo per non conformità a carico del Reg. (UE) 2018/848, sia per mancato rispetto degli obblighi di pagamento del corrispettivo dovuto per i servizi forniti.

La risoluzione del contratto, per volontà di una delle parti, implica l'interruzione del servizio di controllo e certificazione, a far data della relativa comunicazione.

CEVIQ in ogni caso si riserva il diritto di svolgere qualsiasi attività ritenga opportuna per consentire la corretta uscita degli operatori dal sistema di controllo.

In caso di richiesta di uscita dal sistema di controllo per cambio OdC, CEVIQ dovrà attendere la richiesta di liberatoria dell'organismo subentrante. CEVIQ provvederà a rilasciare la dichiarazione di liberatoria entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. (vedasi §28 del presente Regolamento).

In ogni caso l'operatore è tenuto a corrispondere la quota di corrispettivi relativa alla durata dell'inserimento della propria azienda nel sistema di controllo, così come definito nel Tariffario (u.r.).

34 TARIFFE E PAGAMENTI

I costi di certificazione saranno quantificati in base al tariffario disponibile su richiesta (biologico@ceviq.it).

Qualora l'Operatore non adempia agli obblighi di pagamento, CEVIQ come disposto dalla normativa procederà alla sospensione della certificazione per un periodo massimo di 9 mesi. Terminato tale periodo, nel caso in cui non sia stata regolarizzata la posizione amministrativa, CEVIQ emetterà un provvedimento di esclusione che comporta la cancellazione dall'elenco degli operatori biologici e contestualmente attiverà la procedura per il recupero del credito.

35 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE A CARICO DEGLI OPERATORI

Nel D.Lgs. 148/2023 del 06/10/2023 vengono riportate agli Art.23, 24 e 25 del capo II al titolo IV le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie a cui vanno incontro gli operatori in caso non soddisfino particolari requisiti e disposizioni del Reg. (UE) 2018/848.

36 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'esecuzione del presente Regolamento è definita possibilmente in via bonaria. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Udine con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D. Lgs. 5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. In caso il tentativo di conciliazione risulti fallito, diverrà esclusivamente competente il Foro di Udine.

Le modalità adottate da CEVIQ per la gestione dell'appello e del contenzioso sono dettagliate nella "Procedura PR-08 Ricorsi e contenzioso (u.r.)" che viene fornita a chiunque ne faccia richiesta.